SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 aprile 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà notizia che a pagina 95 di questo fascicolo della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - è pubblicato un avviso relativo alla pubblicazione delle procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia, presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Roma Tre.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 2003-15 marzo 2004 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

04A03386

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 aprile 2004, n. **97.**

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto il disegno di legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2529/A);

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003, è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005;

Considerato che il disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Considerato che le predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente, dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle graduatorie stesse;

Considerato che i tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza l'operatività delle nuove norme in tempi tali da consentire all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel termine predetto del 31 maggio 2004;

Visto l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione allegata al predetto disegno di legge;

Considerata l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.), sempre ai fini della citata esclusione;

Considerato altresì che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal predetto decreto ministeriale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per conseguire gli obiettivi sopra illustrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

2. Ai fini di cui al comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo 401, comma 3, del testo unico.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006.

Art. 2.

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)*, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)* e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

Art. 3.

Altre disposizioni urgenti

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

Art. 4.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Art. 5.

Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 e fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

A) *Titoli di accesso alla graduatoria.*

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 . . . . . punti 4
per il punteggio da 60 a 65 . . . . punti 5
per il punteggio da 66 a 70 . . . . punti 6
per il punteggio da 71 a 75 . . . . punti 7
per il punteggio da 76 a 80 . . . . punti 8
per il punteggio da 81 a 85 . . . . punti 9
per il punteggio da 86 a 90 . . . . punti 10
per il punteggio da 91 a 95 . . . . punti 11
per il punteggio da 96 a 100 . . . . punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) *Servizio di insegnamento o di educatore.*

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di

sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;

i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.

C) *Altri titoli.*

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 1.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o *master* universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

04G0125

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed il sindaco nella persona del sig. Remo Barbi;

Considerato che, in data 12 febbraio 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Giovanni Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Remo Barbi.

Il citato amministratore, in data 12 febbraio 2004, ha rassegnato le dimissioni della carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 75/13.2/EE.LL. del 5 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al preposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gravina in Puglia (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Giovanni Cafagna.

Roma, 20 marzo 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A03670

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Cologno Monzese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Milan;

Considerato che, in data 23 febbraio 2004, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 marzo 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Milan.

Il citato amministratore, in data 23 febbraio 2004, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/200400682 del 15 marzo 2004, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dcl consiglio comunale di Cologno Monzese (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 20 marzo 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A03679

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2004.

Modifica delle indicazioni da riportare sulle etichette dell'acqua minerale «Uliveto», in Vicopisano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il proprio decreto 24 gennaio 2000, n. 3300-197 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Uliveto», con il quale sono state autorizzate per le etichette le seguenti indicazioni: «Può avere effetti diuretici; può favorire la digestione e combattere la dispepsia; può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi dell'adulto e del bambino»;

Vista la domanda in data 2 febbraio 2004 con la quale la Società Acqua e Terme di Uliveto S.p.a., con sede in Roma, via Pinciana n. 25, ha chiesto di poter modificare le diciture «può favorire la digestione e combattere la dispepsia» in «aiuta la digestione; può combattere la dispepsia»;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 24 gennaio 2000, n. 3300-197, dopo la parola «diuretici», le diciture «può favorire la digestione e combattere la dispepsia» sono sostituite dalle seguenti: «aiuta la digestione; può combattere la dispepsia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 24 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A03687

DECRETO 24 marzo 2004.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Milicia», in Altavilla Milicia al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 23 settembre 2002 con la quale la Società La Fonte S.r.l., con sede in Altavilla Milicia (Palermo), via Cesare Battisti n. 44, in attesa che la regione Sicilia completasse l'iter istruttorio per il rilascio della concessione mineraria, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Milicia» che sgorga dalla sorgente «Fonte Fastuchera» nell'ambito del permesso di ricerca «Cozzo Fastuchera» sita nel territorio del comune di Altavilla Milicia (Palermo) al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti i decreti ministeriali 11 settembre 2003 e 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva europea n. 2003/40/CE;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 luglio 2003;

Considerato che la Società La Fonte S.r.l., con nota del 20 febbraio 2004 ha trasmesso oltre al decreto di concessione mineraria anche nuove analisi microbiologiche e chimiche;

Visto il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 16 marzo 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Milicia» che sgorga dalla sorgente «Fonte Fastuchera» nell'ambito della concessione mineraria «Cozzo Fastuchera» sita nel territorio del comune di Altavilla Milicia (Palermo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

04A03688

DECRETO 26 marzo 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamyl».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità tra le quali quella specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la nota, datata 2 dicembre 2003, con la quale la ditta CI & DI S.r.l. ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la suddetta specialità medicinale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto n. 49 del 16 gennaio 2004, relativo al trasferimento della titolarità della specialità medicinale in questione alla società Intermedica S.r.l.;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

TAMYL:

8 capsule 500 mg - A.I.C. n. 025844 046;

1 flacone sospensione OS 100 ml 5 % - A.I.C. n. 025844 061,

ditta Intermedica S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A03686

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMI D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quelle indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande con le quali le ditte titolari delle autorizzazioni hanno chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 17 maggio 2002, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio hanno provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, limitatamente alle specialità medicinali di seguito elencate, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	n. A.I.C.
Azienda chimica riunita Angelini Francesco ACRAF S.p.a.	Lidofast	1% gel tubo 100 g	034478 014
	Lidofast	2,5% gel tubo 15 g	034478 026
Dompè S.p.a.	Verapamil Dompè	120 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse	032100 024
	Verapamil Dompè	240 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse	032100 036

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 29 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A03682

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kafenac».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMI D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visti i D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 21 maggio 2003 concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Almirall S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con i citati decreti dirigenziali del 24 luglio 2000 e del 21 maggio 2003, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — i D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 21 maggio 2003:

KAFENAC:

«100 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 031842 014;

«100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 031842 026;

«1,5 g/100 g crema» tubo 50 g - A.I.C. n. 031842 053,

ditta Almirall S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A03683

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magaltop».

IL DIRETTORE GENERALE

DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI - UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMI D'ALLERTA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra la quale quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Therabel Pharma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

MAGALTOP:

40 compresse masticabili uso orale 800 mg - A.I.C. n. 033231010;

40 buste sospensione uso orale 800 mg/10 ml - A.I.C. n. 033231022;

1 flacone sospensione uso orale 250 ml (800 mg/10 ml) - A.I.C. n. 033231034,

ditta Therabel Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A03684

DECRETO 29 marzo 2004.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flavis».

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI
UFFICIO V

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità tra le quali quella specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la nota, datata 29 dicembre 2003, con la quale la ditta Pulitzer Italiana S.r.l. ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale specificata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la suddetta specialità medicinale l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata:

FLAVIS:

12 fialoidi 3 g - A.I.C. n. 028337 020;

12 flaconcini 3 g - A.I.C. n. 028337 032,

ditta Pulitzer Italiana S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 29 marzo 2004

p. *Il direttore generale:* MARRA

04A03685

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 2003.

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie materie del regolamento;

Visto il titolo IV del codice della strada «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;

Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 24 agosto 1991, recepita con il decreto ministeriale 8 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1994, così come modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1997 e dal decreto ministeriale 29 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999;

Vista la direttiva n. 96/47/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L235 del 17 settembre 1996, recepita con decreto ministeriale 16 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 97/26/CE del 2 giugno 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L150 del 7 giugno 1997 recepita con decreto ministeriale del 23 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1999;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio

1996, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 1998;

Vista la direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L237 del 21 settembre 2000;

Considerata la necessità di adeguare le procedure nazionali in materia di guida a quelle comunitarie e ravvisata la necessità di allineare al diritto comunitario il codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Considerata altresì la necessità di provvedere, in un unico decreto, i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia e di recepire la direttiva 2000/56/CE;

ADOTTA

il seguente decreto:

Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE

Art. 1.

1. Si istituisce, la patente italiana di guida, secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

3 Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità, rilasciata da un altro Stato membro, acquisisce in Italia la residenza normale, di cui al successivo art. 10, ad esso si applicano le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e di iscrizioni, sulla patente, delle menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Art. 2.

1. La sigla distintiva delle patenti rilasciate nel territorio della Repubblica italiana, figura, sulla patente, in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle.

2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Eventuali modifiche, necessarie per l'elaborazione elettronica, al modello di patente previsto nell'allegato I, potranno essere apportate dallo Stato italiano sulla base di disposizioni comunitarie.

4. Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, il modello di cui all'allegato I non può contenere dispositivi elettronici informatici.

Art. 3.

I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A:

motocicli, con o senza sidecar;

categoria B:

a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonché autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice;

categoria B+E:

complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C:

autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D:

autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D+E:

complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

Nell'ambito della categoria A è rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza massima di 11 kW.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende:

a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o avente una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a

50 cm^3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kw. La velocità massima per costruzione è superiore a 45 km/h;

e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

3. Ai portatori di handicap già titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi.

Art. 4.

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'art. 7 verrà effettuata a bordo di tali veicoli.

Art. 5.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b) la patente per le categorie B+E, C+E, D+E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a) la patente valida per le categorie C+E o D+E è valida anche per guidare complessi della categoria B+E;

b) la patente valida per la categoria C+E è valida anche per la categoria D+E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D;

c) la patente della categoria D rilasciata entro il 30 settembre 2003 abilita a condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la categoria C; la patente di categoria D rilasciata dal 1° ottobre 2003 non consente di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C.

3. I tricicli ed i quadricicli a motore, così come definiti dall'art. 3, comma 2, possono essere guidati con una patente della categoria A o A1.

4. I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm^3 e di potenza non superiore a 11 kW. possono essere guidati, sul territorio nazionale, con una patente di guida categoria B.

Art. 6.

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a) 16 anni: per la sottocategoria A1;

b) 18 anni: per la categoria A, salvo quanto previsto al comma 2, per le categorie B, B+E; per le categorie C e C+E fatte salve le disposizioni previste per la guida di taluni autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85, sez. III, art. 5 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

c) 21 anni: per le categorie D e D+E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento CEE n. 3820/85.

2. L'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni. Questa condizione preliminare non è richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni e supera una prova specifica di controllo della capacità e dei comportamenti.

Art. 7.

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato, inoltre:

a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, di una prova di controllo delle cognizioni nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno sei mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato, previo accordo con la Commissione.

3. In materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della commissione, si possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della normativa italiana.

4. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea.

Art. 8.

1. Nell'allegato I al presente decreto sono riportati i codici comunitari armonizzati, elaborati dalla Commissione europea con l'assistenza del «comitato per le patenti di guida»

Art. 9.

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, può ottenere in sostituzione l'equipollente patente italiana, previa verifica, da parte degli organi competenti, che la patente sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, al residente in Italia, titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro della Comunità europea, si applicano le disposizioni italiane concernenti la limitazione, la sospensione, la revoca o il ritiro della patente di guida e, se necessario, si può procedere, a tal fine, alla sostituzione della patente.

3. Dopo la sostituzione, è fatto obbligo di restituire la patente originaria allo Stato membro della Comunità europea che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4, Ad una persona che, in Italia, sia oggetto di uno dei provvedimenti citati al comma 2, può essere negata la validità di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea. Può rifiutarsi, altresì, il rilascio di una patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro della Comunità europea.

5. Il duplicato di una patente di guida, rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea, in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuto in Italia se ivi il titolare ha la propria residenza normale. Gli organi competenti, in tal caso, procedono alla duplicazione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente originaria.

6. La conversione di una patente di guida rilasciata da un Paese non appartenente alla Comunità europea con una patente di guida di modello comunitario deve essere indicata sulla patente stessa, anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva. Tale conversione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un Paese terzo è stata consegnata all'organo che procede alla conversione. Nel caso in cui il titolare di patente di guida non comunitaria, convertita da un altro Stato membro della Comunità europea con la patente comunitaria, acquisti la residenza normale in Italia, non si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 2.

Art. 10.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

2. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Art. 11.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

decreto ministeriale 8 agosto 1994;

decreto ministeriale 26 giugno 1996;

decreto ministeriale 14 novembre 1997;

decreto ministeriale 16 luglio 1998;

decreto ministeriale 18 ottobre 1998;

decreto ministeriale 23 febbraio 1999;

decreto ministeriale 29 marzo 1999.

Art. 12.

1. Le equipollenze tra le categorie delle patenti di guida rilasciate anteriormente alla data del 1° luglio 1996 e le categorie di cui all'art. 3 sono indicate nella tabella di cui all'allegato IV al presente decreto.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il presente decreto, unitamente agli allegati I, II, III e IV e alla nota, che ne formano parte integrante sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a tutti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 30 settembre 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 169

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello comunitario di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La patente si compone di due facciate:

La pagina 1 contiene:

a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente;

b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la patente;

c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti:

B: Belgio
DK: Danimarca
D: Germania
GR: Grecia
E: Spagna
F: Francia
IRL: Irlanda
I: Italia
L: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
A: Austria
P: Portogallo
FIN: Finlandia
S: Svezia
UK: Regno Unito

d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare;

2) nome del titolare;

3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio della patente;

b) data di scadenza della validità amministrativa della patente oppure un trattino qualora la durata del documento sia illimitata;

c) designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina);

d) numero diverso da quello di cui al punto 5, utile per la gestione della patente (menzione facoltativa);

5) numero della patente;

6) fotografia del titolare;

7) firma del titolare;

8) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa);

9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate);

e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue della Comunità, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente:

Permiso de Conducción
Koerekort
Fuehrerschein
Αδεια οδηγησης
Driving Licence
Ajokortti
Permis de conduire
Ceadúnas Tiomána
Patente di guida
Rijbewijs
Carta de Condução
Koerkort;

f) colori di riferimento:
- blu: Pantone Reflex Blue,
- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene:

a) 9) le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore duplicato o conversione);

11) la data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria;

12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata.

I codici sono stabiliti nel modo seguente:
"- codici da 01 a 99; codici comunitari armonizzati
CONDUCENTE (motivi medici)
01.Correzione della vista e/o protezione degli occhi
01.01 Occhiali
01.02 Lenti a contatto
01.03 Occhiali protettivi
01.04 Lente opaca
01.05 Occlusore oculare
01.06 Occhiali o lenti a contatto

02.Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione
02.01 Apparecchi acustici monoauricolari
02.02 Apparecchi acustici biauricolari

03.Protesi per gli arti
03.01 Protesi/ortesi per gli arti superiori
03.02 Protesi/ortesi per gli arti inferiori

05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici)
05.01 Guida in orario diurno (ad esempio; da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto)

05.02 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell'ambito della città/regione ….
05.03 Guida senza passeggeri
05.04 Velocità di guida limitata a…. km/h
05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente
05.06 Guida senza rimorchio
05.07 Guida non autorizzata in autostrada
05.08 Niente alcool

MODIFICHE DEL VEICOLO

10. Cambio di velocità modificato
10.01 Cambio manuale
10.02 Cambio automatico
10.03 Cambio elettronico
10.04 Leva del cambio adattata
10.05 Senza cambio marce secondario

15. Frizione modificata
15.01 Pedale della frizione adattato
15.02 Frizione manuale
10.03 Frizione automatica
15.04 Tramezzatura davanti al pedale della frizione soppresso o neutralizzabile

20. Dispositivi di frenatura modificabili
20.01 Pedale del freno modificato
20.02 Pedale del freno allargato
20.03 Pedale del freno adattato
20.04 Pedale del freno con piastra di appoggio
20.05 Pedale del freno basculante
20.06 Freno di servizio manuale (adattato)
20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato
20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza
20.09 Freno di stazionamento modificato
20.10 Freno di stazionamento a comandando elettrico
20.11 Freno di stazionamento (adattato) azionato dal piede
20.12 Tramezzatura davanti al pedale della freno soppresso o neutralizzabile
20.13 Freno azionato dal ginocchio
20.14 Freno di servizio a comando elettrico

25. Dispositivi di accelerazione modificati
25.01 Pedale dell'acceleratore adattato
25.02 Acceleratore ad asola
25.03 Pedale dell'acceleratore basculante
25.04 Acceleratore manuale
25.05 Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.)
25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno
25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro
25.09 Tramezzatura davanti al pedale dell'acceleratore soppresso o neutralizzabile

30.Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione
30.01 Pedali paralleli
30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi)
30.03 Acceleratore e freno manuale con guida di scorrimento
30.04 Acceleratore a freno a slitta per ortesi
30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno soppressi o neutralizzati
30.06 Fondo rialzato
30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno
30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno
30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore
30.10 Sostegno per calcagno/gamba
30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico

35. Disposizione dei comandi modificata
(interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)
35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida
35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.)
35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) né dal sistema combinato di accelerazione e frenatura

40 Sistema di direzione adattato
40.01 Servosterzo standard
40.02 Servosterzo rinforzato
40.03 Sterzo con sistema di sicurezza
40.04 Piantone del volante prolungato
40.05 Volante adattato (a sezione allargata o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.)
40.06 Volante inclinabile
40.07 Volante verticale
40.08 Volante orizzontale
40.09 Sterzo controllato tramite piede
40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.)
40.11 Volante con impugnatura a manovella
40.12 Volante dotato di ortesi della mano
40.13 con ortesi collegata al tendine

42. Retrovisore/i modificato/i
42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro) o destro
42.02 Specchietto retrovisore posto sul parafango
42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico
4204 Specchietto retrovisore interno panoramico
42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore
42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico

43. Sedile conducente modificato
43.01 Sedile conducente ad altezza ed alla normale distanza dal volante e dai pedali
43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo

43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto
43.04 Sedile conducente dotato di braccioli
43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato
43.06 Cinture di sicurezza modificate
43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti

44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio)
44.01 Impianto frenante su una sola lega
44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore
44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore
44.04 Leva dell'acceleratore
44.05 Cambio e frizione manuale (adattati)
44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i)
44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.)
44.08 Altezza della sella da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente

45. Solo per motocicli con sidecar

50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo)

51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)
QUESTIONI AMMINISTRATIVE

70. Sostituzione della patente n... rilasciata da ...(sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo: ad esempio: 70.0123456789.NL)

71. Duplicato della patente n..... (sigla UE/ sigla ONU se si tratta di un paese terzo ad esempio: 71.987654321.HR)

72. Limitata ai veicolo della categoria A con cilindrata non superiore a 125cc. e potenza non superiore a 11kW (A1)

73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1)

74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1)

75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)

76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1+E)

77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impegnato per il trasporto di persone (D1+E).

78. Limitata a veicoli con cambio automatico
(Direttiva 91/439/CEE, allegato II, punto 8.1.1, secondo capoverso)

79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva

90.01: a sinistra
90.02: a destra
90.03: sinistra
90.04: destra
90.05: mano
90.06: piede
90.07: utilizzabile.".
- codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le colonne 9, 10 e 11;

13) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione, nel quadro dell'applicazione del punto 3, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente;
14) uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione delle indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. Previo consenso scritto specifico del titolare, possono essere riportate in questo spazio anche menzioni non connesse alla gestione della patente di guida o alla sicurezza stradale; l'aggiunta di tali menzioni non condiziona assolutamente l'uso del modello come patente di guida.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle pagine 1 e 2 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12).

c) Sul modello comunitario di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo informatizzato equivalente.

3. Disposizioni particolari
a) Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Italia, le competenti autorità italiane possono indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, secondo la procedura ordinariamente seguita in Italia.

b) E' consentito, previa consultazione della Commissione, aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle patenti, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla patente o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA

ALLEGATO II

I. REQUISITI MINIMI PER L'ESAME DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Gli esami per il conseguimento della patente di guida sono svolti secondo le procedure necessarie per la verifica delle cognizioni, delle capacità e dei comportamenti necessari per la guida di un autoveicolo, adottando a tal fine le seguenti prove di controllo:
- una prova di controllo delle conoscenze
- una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

Le prove devono essere effettuate nel rispetto delle condizioni indicate di seguito.

A. PROVA TEORICA

1. Modalità

1.1 La prova teorica deve permettere di verificare che il candidato possieda le conoscenze necessarie nelle materie indicate ai punti 2, 3 e 4.

1.2. I titolari di patente di guida della categoria A che intendono conseguire la categoria B devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo veicolo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico.

1.3. I titolari di patente di guida della categoria B che intendono conseguire la categoria A devono sostenere solo l'esame pratico di guida su idoneo motociclo, senza sostenere nuovamente l'esame teorico

2. Programma della prova teorica per tutte le categorie di veicoli

2.1. Devono essere formulate domande riguardanti tutti i punti indicati di seguito; secondo le procedure individuate dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2.1.1. Le norme che regolano la circolazione stradale:
- in particolare: segnaletica stradale verticale ed orizzontale, segnalazioni, precedenze e limiti di velocità.

2.1.2. Il conducente:
- importanza di un atteggiamento vigile e di un corretto comportamento nei confronti degli altri utenti della strada;
- osservazione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, nonché cambiamenti nel comportamento al volante indotti da alcool, droghe, medicinali, stati d'animo e affaticamento.

2.1.3. La strada:
- principi fondamentali relativi all'osservanza della distanza di sicurezza fra i veicoli, allo spazio di frenata ed alla tenuta di strada nelle diverse condizioni sia atmosferiche che della strada;
- fattori di rischio legati alle diverse condizioni della strada; in particolare il loro cambiamento in base alle condizioni atmosferiche ed al passaggio dal giorno alla notte;

- caratteristiche dei diversi tipi di strada e relative norme di comportamento.

2.1.4. Gli altri utenti della strada:

- fattori di rischio specificamente legati all'inesperienza degli altri utenti della strada e categorie di utenti particolarmente esposte quali bambini, pedoni, ciclisti e persone con mobilità ridotta;
- rischi legati alla manovra ed alla guida di diversi tipi di veicolo e relativo campo visivo del conducente.

2.1.5. Norme e disposizioni di carattere generale e questioni diverse:

- formalità amministrative e documenti necessari per la circolazione dei veicoli,
- regole generali di comportamento in caso di incidente (collocazione dei segnali di pericolo e segnalazione dell'incidente) ed eventuali misure di assistenza agli infortunati;
- fattori di sicurezza legati al veicolo, al carico ed alle persone trasportate.

2.1.6. Precauzioni da adottare nello scendere dal veicolo,

2.1.7. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale; i candidati devono essere in grado di riconoscere i difetti più ricorrenti, con particolare riguardo a sterzo, sospensioni, freni, pneumatici, luci e indicatori di direzione, catadiottri, specchietti retrovisori, parabrezza e tergicristalli, sistema di scarico, cinture di sicurezza e dispositivi di segnalazione acustica;

2.1.8. sistemi di sicurezza dei veicoli, in particolare: impiego delle cinture di sicurezza, poggiatesta e dotazioni per la sicurezza dei bambini;

2.1.9. regole di utilizzo dei veicoli legate all'ambiente (corretto impiego dei dispositivi di segnalazione acustica, consumo ridotto di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.).

3. Disposizioni specifiche per la sottocategorie A1 e la categoria A

3.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

3.1.1. impiego di guanti, stivali, caschi ed abbigliamento protettivo di altro tipo;

3.1.2. percezione del motociclista da parte degli altri utenti della strada;

3.1.3. fattori di rischio legati ai vari tipi di strada precedentemente indicati, con particolare attenzione agli elementi potenzialmente scivolosi quali tombini, segnaletica orizzontale (ad esempio strisce e frecce) e binari;

3.1.4. elementi di meccanica legati alla sicurezza stradale precedentemente indicati, con particolare attenzione all'interruttore di emergenza, ai livelli dell'olio ed alla catena.

4. Disposizioni specifiche per le categorie C, C + E, D, D + E

4.1. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito a:

4.1.1. disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo ai sensi della direttiva (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; impiego dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio;

4.1.2. disposizioni che regolano il trasporto di cose o persone, a seconda del caso;

4.1.3. documenti di circolazione e di trasporto, necessari per il trasporto di cose o persone sia a livello nazionale che internazionale;

4.1.4. comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, compresi gli interventi di emergenza quali l'evacuazione dei passeggeri, nonché rudimenti di prima assistenza;

4.1.5. precauzioni da adottare in caso di rimozione e sostituzione delle ruote;

4.1.6. disposizioni che regolano dimensione e massa dei veicoli; disposizioni che regolano i dispositivi di limitazione della velocità;

4.1.7. limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo;

4.1.8. lettura delle carte stradali, pianificazione del percorso, compreso l'impiego dei sistemi di navigazione elettronici (opzionale);

4.1.9. fattori di sicurezza relativi al caricamento dei veicoli: controllo del carico (posizionamento e ancoraggio), problemi specifici legati a particolari tipi di merce (ad esempio carichi liquidi o sporgenti), operazioni di carico e scarico ed impiego di attrezzature di movimentazione (solo categorie C, C + E);

4.1.10. responsabilità del conducente nei confronti delle persone trasportate; comfort e sicurezza dei passeggeri; trasporto di bambini; controlli necessari prima della partenza; la prova teorica deve riguardare tutti i diversi tipi di autobus (destinati al servizio di linea ed a quello privato, autobus di dimensioni eccezionali, ecc.) (solo categorie D, D + E).

4.2. Controllo obbligatorio delle conoscenze di carattere generico in merito ai seguenti elementi aggiuntivi per le categorie C, C + E, D e D + E:

4.2.1. nozioni sulla costruzione ed il funzionamento dei motori a combustione interna, sui liquidi (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), sul sistema di alimentazione del carburante, su quello elettrico, su quello di accensione e su quello di trasmissione (frizione, cambio, ecc.);

4.2.2. lubrificazione e protezione dal gelo;

4.2.3. nozioni su costruzione, montaggio e corretto impiego e manutenzione dei pneumatici;
4.2.4. freno e acceleratore: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria, anche di ABS;

4.2.5. frizione: nozioni sui tipi esistenti, funzionamento, componenti principali, collegamenti, impiego e manutenzione ordinaria (solo categorie C + E, D + E);

4.2.6. metodi per individuare le cause dei guasti;

4.2.7. manutenzione dei veicoli a scopo preventivo e effettuazione delle opportune riparazioni ordinarie;

4.2.8. responsabilità del conducente in merito a ricevimento, trasporto e consegna delle merci nel rispetto delle condizioni concordate (solo categorie C, C + E).

B. PROVA DI CAPACITÀ E COMPORTAMENTO

5. Il veicolo e le sue dotazioni

5.1. Il candidato che intende conseguire l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio manuale deve effettuare la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di tale tipo di cambio. Se il candidato effettua la prova di capacità e comportamento su di un veicolo dotato di cambio automatico, tale fatto deve essere debitamente indicato sulla patente. La patente così rilasciata abilita alla guida dei soli veicoli dotati di cambio automatico. Per "veicolo dotato di cambio automatico" si intende un veicolo nel quale il rapporto fra la velocità del motore e quella delle ruote può essere variato solo utilizzando il pedale dell'acceleratore o quello del freno.

5.2. I veicoli impiegati per effettuare la prova di capacità e comportamento devono soddisfare i criteri minimi indicati di seguito.

Categoria A:

- accesso graduale: un motociclo senza sidecar, di cilindrata non inferiore a 120 cm^3 e capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h;
- accesso diretto: un motociclo senza sidecar, di potenza superiore o uguale a 35 kW.

Sottocategoria A1:

un motociclo senza sidecar di cilindrata pari o superiore a 75 cm^3.

Categoria B:

un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.

Categoria B + E:

un veicolo adatto alla prova per la categoria B combinato ad un rimorchio avente massa massima autorizzata di almeno 1000 chilogrammi, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h, tale da non far rientrare la combinazione nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle del veicolo trainante; il cassone può anche essere leggermente meno largo del veicolo trainante, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultimo; il rimorchio deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

Categoria C:

un veicolo della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; deve essere presentato con una massa effettiva di almeno 10000 chilogrammi.

Categoria C + E:

un autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa

massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85. Tutti gli spazi di carico del rimorchio devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati con una massa effettiva di almeno 15000 chilogrammi.

Categoria D:
un veicolo della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.

Categoria D + E:
un veicolo adatto alla prova per la categoria D combinato ad un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 chilogrammi, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di almeno 2 metri di altezza; il rimorchio deve avere una massa effettiva di almeno 800 chilogrammi.

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E, che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati al momento di entrata in vigore della presente direttiva o in un periodo precedente, possono continuare ad essere utilizzati fino all'11 ottobre 2010.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione dà attuazione alle prescrizioni relative al carico dei veicoli sopraindicati entro l'11 ottobre 2010.

6. Capacità e comportamenti oggetto di prova per la sottocategoria A1 e la categoria A

6.1. Categorie A ed A1: preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale. I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a:

6.1.1. indossare correttamente guanti, stivali, casco e abbigliamento protettivo di altro tipo;

6.1.2. effettuare, a caso, un controllo della condizione di pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena, livelli dell'olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica.

6.2. Categorie A ed A1: manovre particolari, oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

6.2.1. mettere il motociclo sul cavalletto e toglierlo dal cavalletto senza l'aiuto del motore, camminando a fianco del veicolo;

6.2.2. parcheggiare il motociclo sul cavalletto.

6.2.3. Almeno due manovre da eseguire a velocità ridotta, fra cui uno slalom; ciò deve permettere di verificare l'utilizzo combinato di frizione e freno, l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo, nonché la posizione dei piedi sui poggiapiedi.

6.2.4. Almeno due manovre da eseguire ad una velocità più elevata, di cui una in seconda o terza marcia, ad una velocità di almeno 30 km/h, ed una volta ad evitare un ostacolo ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare la posizione sul motociclo, la direzione dello sguardo, l'equilibrio, la tecnica di virata ed la tecnica di cambio delle marce;

6.2.5. frenata: devono essere eseguite almeno due frenate di prova, compresa una frenata d'emergenza ad una velocità minima di 50 km/h; ciò deve permettere di verificare il modo in cui vengono impiegati il freno anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e la posizione sul motociclo.

6.2.6. Le manovre speciali di cui ai punti 6.2.4 e 6.2.5 devono figurare fra quelle della prova pratica entro l'11 ottobre 2005.

6.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

6.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

6.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

6.3.3. guida in curva;

6.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

6.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

6.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

6.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

6.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

6.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

6.4. La prova pratica d'esame per il conseguimento della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria A1 per i conducenti disabili, valida solo per la guida di tricicli o quadricicli a motore si effettua su un triciclo o quadriciclo che raggiunga la velocità di almeno 60 km/h. I tricicli e quadricicli a motore utilizzati per le prove di guida possono essere esentati dall'obbligo dei doppi comandi. La prova pratica si effettua in due fasi:

a) su pista, per il controllo della destrezza e della padronanza del veicolo da parte del candidato;

b) su strada, per valutare l'idoneità di guida del candidato nel traffico.

7. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie B, B + E

7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.
I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

7.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

7.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e di altre eventuali dotazioni;

7.1.3. controllo della chiusura delle porte;

7.1.4. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

7.1.5. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico (solo per la categoria B + E);

7.1.6. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per la categoria B + E).

7.2. Categoria B: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale.
Il candidato deve effettuare alcune delle manovre indicate di seguito (almeno due, di cui una a marcia indietro):

7.2.1. marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia;

7.2.2. inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;

7.2.3. parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);

7.2.4. frenata di precisione rispetto ad un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata di emergenza è opzionale.

7.3. Categoria B + E: manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

7.3.1. aggancio e sgancio di un rimorchio dal veicolo trainante; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

7.3.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

7.3.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.

7.4. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

7.4.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria;

7.4.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

7.4.3. guida in curva;

7.4.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

7.4.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

7.4.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

7.4.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

7.4.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

7.4.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

8. Capacità e comportamenti oggetto di prova per le categorie C, C + E, D, D + E

8.1. Categorie C, C + E, D, D + E:
preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza stradale.

I candidati devono dimostrare di essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni seguenti:

8.1.1. regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;

8.1.2. regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta;

8.1.3. controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica;

8.1.4. controllo del servofreno e del servosterzo; controllo delle condizioni di ruote e relativi bulloni, parafanghi, parabrezza, finestrini, tergicristalli e dei livelli (olio motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.); controllo ed impiego della strumentazione installata, compreso l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;

8.1.5. controllo della pressione dell'aria, del serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni;

8.1.6. controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se del caso), chiusura della cabina (se del caso), metodi di carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C, C + E);

8.1.7. controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici (solo per le categorie C + E, D + E);

8.1.8. adozione di misure di sicurezza proprie del particolare veicolo; controllo di: struttura esterna, aperture di servizio, uscite di emergenza, cassetta di pronto soccorso, estintori ed altri dispositivi di sicurezza (solo per le categorie D, D + E);

8.1.9. lettura di una cartina stradale (opzionale).

8.2. Categorie C, C + E, D, D + E; manovre particolari oggetto di prova ai fini della sicurezza stradale:

8.2.1. aggancio e sgancio di un rimorchio o semirimorchio dal veicolo trainante (solo per le categorie C + E, D + E; all'inizio della manovra il veicolo ed il rimorchio devono trovarsi fianco a fianco (cioè non l'uno dietro l'altro);

8.2.2. marcia indietro in curva, l'angolo della curva è lasciato alla discrezione degli Stati membri;

8.2.3. parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico tramite apposita rampa o piattaforma, o strutture similari (solo per le categorie C, C + E);

8.2.4. parcheggio in sicurezza per permettere la salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E).

8.3. Comportamento nel traffico

I candidati devono eseguire le seguenti azioni in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando le opportune precauzioni:

8.3.1. partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria;

8.3.2. guida su strada rettilinea; comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalla direzione opposta, anche in caso di spazio limitato;

8.3.3. guida in curva;

8.3.4. incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;

8.3.5. cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;

8.3.6. ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;

8.3.7. sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

8.3.8. elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso):
- rotonde; passaggi a livello; fermate di autobus/tram;
- attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese;

8.3.9. rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.

9. Valutazione della prova di capacità e comportamento

9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida indicate nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico. L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova. Errori di guida o comportamenti pericolosi che mettessero a repentaglio l'incolumità del veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della strada, indipendentemente dal fatto che l'istruttore abbia o meno dovuto intervenire, determinano il fallimento della prova. Spetta tuttavia all'esaminatore decidere se la prova di capacità e comportamento debba o meno essere portata a termine. Gli esaminatori devono essere formati in modo da poter valutare correttamente la capacità dei candidati di guidare in sicurezza.

9.2. Nel corso della prova gli esaminatori devono prestare particolare attenzione al fatto che il candidato dimostri o meno nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La valutazione deve tenere conto dell'immagine complessiva presentata dal candidato in merito, fra l'altro, dei seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro, che tenga conto delle condizioni meteorologiche e di quelle della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi degli altri utenti della strada (in particolare i più esposti), anticipandone le mosse.

9.3. L'esaminatore valuta inoltre le capacità del candidato in merito agli aspetti seguenti:

9.3.1. controllo del veicolo, in base agli elementi seguenti:
corretto impiego di cinture di sicurezza, specchietti retrovisori, poggiatesta, fari e dispositivi assimilabili, frizione, cambio, acceleratore, freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo; controllo del veicolo in situazioni diverse ed a diverse velocità; tenuta di strada; massa, dimensioni e caratteristiche del veicolo; massa e tipi di carico (solo per le categorie B + E, C, C + E, D + E); comfort dei passeggeri (solo per le categorie D, D + E) (nessuna accelerazione né frenata brusca, guida fluida);

9.3.2. guida attenta ai consumi ed all'ambiente, controllando opportunamente il numero di giri, il cambio delle marce, le frenate e le accelerazioni (solo per le categorie B + E, C, C + E, D, D + E);

9.3.3. osservazione: osservazione a 360 gradi; corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga ed a media distanza, nonché a distanza ravvicinata;

9.3.4. precedenze: precedenze agli incroci ed ai raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad esempio in caso di inversione, di cambiamento di corsia, di manovre speciali);

9.3.5. corretto posizionamento sulla strada: nella giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del tipo di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento;

9.3.6. distanze di sicurezza: mantenimento delle distanze di sicurezza dal veicolo che precede e da quelli a fianco; mantenimento delle dovute distanze dagli altri utenti della strada;

9.3.7. velocità: rispetto del limite massimo di velocità, adattamento della velocità alle condizioni di traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti fissati a livello nazionale; guida ad una velocità che permetta l'arresto nel tratto di strada visibile e privo di ostacoli; adattamento della velocità a quella di altri veicoli simili;

9.3.8. semafori, segnaletica stradale e segnalazione di condizioni particolari:
corretto comportamento ai semafori; rispetto dei comandi impartiti dagli agenti del traffico; rispetto della segnaletica stradale (divieto e obbligo); rispetto della segnaletica orizzontale;

9.3.9. segnalazione: effettuare le necessarie segnalazioni, nei tempi e nei modi opportuni; corretto impiego degli indicatori di direzione; comportamento corretto in risposta alle segnalazioni effettuate dagli altri utenti della strada;

9.3.10. frenata ed arresto: tempestiva riduzione della velocità, frenate ed arresti adeguati alle circostanze; anticipo; utilizzo dei diversi sistemi di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E); riduzione della velocità con sistemi diversi da quelli di frenatura (solo per le categorie C, C + E, D, D + E).

10. Durata della prova

La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione della capacità e dei comportamenti di cui alla lettera B del presente allegato. La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, B, e B + E ed a 45 minuti per tutte le altre categorie. I periodi indicati non comprendono il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per il controllo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre particolari e per comunicare il risultato della prova pratica.

11. Luogo di prova

La parte di prova di valutazione riservata alle manovre particolari può essere effettuata su di un apposito percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare il comportamento nel traffico va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o similare), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che i futuri conducenti dovranno affrontare. La prova deve auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni di traffico. Tutto il periodo di prova deve essere impiegato al meglio per valutare le capacità del candidato nei diversi tipi di traffico e di strade incontrati, che dovranno essere quanto più vari possibile.

II. CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI NECESSARI PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

Chiunque si trovi alla guida di un veicolo a motore deve in ogni momento possedere conoscenze, capacità e comportamenti descritti nei precedenti punti da 1 a 9, in modo da poter:

- riconoscere i pericoli del traffico e valutarne la gravità;
- essere in controllo del proprio veicolo, in modo da non originare situazioni pericolose e da poter reagire prontamente trovandovisi invece coinvolto,
- rispettare il codice della strada ed in particolare le disposizioni volte a prevenire gli incidenti ed a mantenere il traffico scorrevole,
- individuare i principali guasti tecnici nel proprio veicolo, in particolare quelli che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza, e porvi adeguato rimedio;
- tenere conto di tutti i fattori che possono influenzare il comportamento al volante (alcool, stanchezza, disturbi della vista, ecc.), rimanendo così nel pieno possesso di tutte le facoltà necessarie per garantire la sicurezza della guida;
- contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, soprattutto dei più esposti ed indifesi, dimostrando il dovuto rispetto per il prossimo.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE

DEFINIZIONI

1.Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1.Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

1.2.Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

1.3.La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3.Gruppo 1

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.Gruppo 2

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5.Le norme del presente allegato devono essere applicate in combinato disposto con il D.M. del 28 giugno 1996, così come modificato dal D.M. 16 ottobre 1998.

VISTA

6.Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

10.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12.Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

-colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

-colpito da ritardo mentale grave;

-colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

ALLEGATO IV

CATEGORIE ITALIANE PRIMA DEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/439/CEE	CATEGORIE EUROPEE
A	**A1 - A**
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	**A1 - A** (esclusa la guida di motocicli nei Paesi comunitari, fuori dall'Italia)
B (rilasciata prima del 1 gennaio 1986)	**A1 - A - B**
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988)	**A1 - A** (esclusa la guida di motocicli nei paesi comunitari fuori dall'Italia) **- B**
B (rilasciata dal 26 aprile 1988)	**A1 - B**
D (rilasciata entro il 30 settembre 2003)	**B - C - D**
D (rilasciata dal 1 ottobre 2003)	**B - D**
E	**E**

Ai sensi del presente decreto, le patenti di guida di categoria D rilasciate fino al 30 settembre 2003 consentono di condurre anche i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di guida della categoria C, mentre le patenti di categoria D rilasciate a partire dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli.

NOTA. In base alla sentenza n. 170 del 1984 della corte Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresì allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite.

04A03681

DECRETO 25 febbraio 2004.

Impegno ed erogazione dei contributi pari a € 40.000.000,00 previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nei settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, registro n. 3, foglio

n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Vista la direttiva prot n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, all'impegno e al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 40.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale 037/TPL/2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui alle premesse è autorizzata, a carico del capitolo 8151 iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 2004 e fino al 2018, la spesa complessiva di € 40.000.000 ripartita in clausole e articoli, come segue:

Clausola	Importo	Imputazione Cap.	Art.	Beneficiario
001	1.328.400	8151	1	Abruzzo
002	1.154.000	»	»	Basilicata
003	1.380.000	»	»	Calabria
004	4.466.400	»	»	Campania
005	2.744.800	»	»	Emilia-Romagna
006	5.542.800	»	»	Lazio
007	2.004.400	»	»	Liguria
008	6.017.200	»	»	Lombardia
009	1.401.600	»	»	Marche
010	668.400	»	»	Molise
011	3.428.000	»	»	Piemonte
012	2.646.400	»	»	Puglia
013	3.070.000	»	»	Toscana
014	917.200	»	»	Umbria
015	3.230.400	»	»	Veneto
Totale . . .	40.000.000			

Art. 2.

Per le medesime finalità, si autorizza il pagamento della somma di € 40.000.000 per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'Unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 037/TPL del 5 maggio 2003.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ordinario	Quote competenza 2004	C/C n.
Abruzzo	1.328.400	31195
Basilicata	1.154.000	31649
Calabria	1.380.000	31789
Campania	4.466.400	31409
Emilia-Romagna	2.744.800	30864
Lazio	5.542.800	31183
Liguria	2.004.400	32211
Lombardia	6.017.200	30268
Marche	1.401.600	31118
Molise	668.400	31207
Piemonte	3.428.000	31930
Puglia	2.646.400	31601
Toscana	3.070.000	30938
Umbria	917.200	31068
Veneto	3.230.400	30522
Totale . . .	40.000.000	

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio, unitamente alla modulistica informatica per gli impegni e i pagamenti, per gli adempimenti di competenza e, successivamente, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A03730

DECRETO 25 febbraio 2004.

Erogazione dei contributi pari a € 30.000.000 previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, a favore delle regioni a statuto ordinario, per provvedere all'acquisto e alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici

anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e trasporti) con il quale, per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2003 e di € 40 milioni a decorrere dall'anno 2004 per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore al 10% di tali risorse dovrà essere destinata per l'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 037/TPL del 5 maggio 2003, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003, Reg. n. 3, foglio n. 195 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 13, comma 2, della legge n. 166/2002;

Visto il decreto dirigenziale n. 049/TPL del 27 agosto 2003, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 30.000.000 a decorrere dall'anno 2003 e sino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 30.000.000 in conto residui per l'anno 2003 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato D.I. 037/TPL/2003;

Decreta:

Per le finalità di cui alle premesse si autorizza, a carico del capitolo 8151 iscritto nell'U.P.B. 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, il pagamento in conto residui 2003 della somma di € 30.000.000 a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 037/TPL/2003.

I singoli importi sono da versare sui c/c che ogni regione intrattiene presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a Statuto ordinario	Residui 2003	C/C n.
Abruzzo	996.300	31195
Basilicata	865.500	31649
Calabria	1.035.000	31789
Campania	3.349.800	31409
Emilia-Romagna	2.058.600	30864
Lazio	4.157.100	31183
Liguria	1.503.300	32211
Lombardia	4.512.900	30268
Marche	1.051.200	31118
Molise	501.300	31207
Piemonte	2.571.000	31930
Puglia	1.984.800	31601
Toscana	2.302.500	30938
Umbria	687.900	31068
Veneto	2.422.800	30522
Totale . . .	30.000.000	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A03731

DECRETO 12 marzo 2004.

Determinazione, per il periodo 1º gennaio 2004-31 dicembre 2004, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificata dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di accertare annualmente con proprio decreto la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia —;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 marzo 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2003), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 7,375% per il periodo 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2003;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicare nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004;

Vista la nota n. 9170 del 28 gennaio 2004 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione IV, Ufficio I, ha comunicato, che, sentita anche l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, il «prime rate» medio del sistema bancario, rilevato dall'Associazione bancaria italiana alla data del 31 dicembre 2003 è risultato pari al 7,125 per cento;

Ritenuto che di detto dato può tenersi conto ai fini della determinazione da adottare per il corrente anno;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 — quale risulta modificato dall'art. 9, comma 44 della legge 18 novembre 1998, n. 415 — la misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi dell'art. 30 del Capitolo generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 è fissata per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2004 al 7,125%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

04A03727

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 8 aprile 2004.

Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», ed, in particolare, l'art. 11-*quater*, comma 5, che prevede che il codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il parere reso in data 13 gennaio 2004 dall'Ordine nazionale dei giornalisti;

Visto il parere reso in data 6 febbraio 2004 dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

Visto il parere reso in data 9 marzo 2004 dalle competenti commissioni del Senato della Repubblica;

Visto il parere reso in data 10 marzo 2004 dalla competente commissione della Camera dei deputati;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004, con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il codice di autoregolamentazione presentato dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali;

Preso atto della avvenuta sottoscrizione in data 8 aprile 2004 del codice di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche televisive locali;

Con il presente atto

Emana

ai sensi dell'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dall'art. 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313, il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo così come deliberato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con atto n. 43/04/CSP in data 30 marzo 2004 e sottoscritto in data 8 aprile 2004 dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, di cui all'allegato *A* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO *A*

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003 N. 313

Art. 1.
Finalità

1. Il presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni in materia di programmi di informazione e di programmi di comunicazione politica sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende

a) per «emittente radiofonica e televisiva locale», ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per «programma di informazione», il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

d) per «messaggio politico autogestito a pagamento», ogni messaggio recante l'esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;

e) per «periodo elettorale o referendario», il periodo dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del referendum alla data di chiusura della campagna elettorale o referendaria.

Art. 3.
Programmi di comunicazione politica

1. Nel periodo elettorale o referendario, i programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e alle coalizioni e alle liste in competizione; ai due candidati ammessi, in caso di ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a ciascun quesito, in caso di *referendum*.

3. I programmi di comunicazione politica sono collocati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a cadenza periodica nelle diverse fasce orarie, secondo quanto stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle disposizioni regolamentari e attuative.

Art. 4.
Programmi di informazione

1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In periodo elettorale o referendario, in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Art. 5.
Messaggi politici autogestiti

1. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come disciplinati dal successivo art. 6.

2. Nel periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono, altresì, trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, come disciplinati dalla vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 6.
Messaggi politici autogestiti a pagamento
in periodo elettorale o referendario

1. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi di cui al presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione del *referendum*, fino a tutto il penultimo giorno antecedente la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi di cui al comma 1 sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

3. Nell'avviso le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

5. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

8. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale o referendario.

9. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma i devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 7.
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o non referendario

1. In periodo non elettorale o non referendario le emittenti radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.

2. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

3. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 8.
Trasmissioni in contemporanea
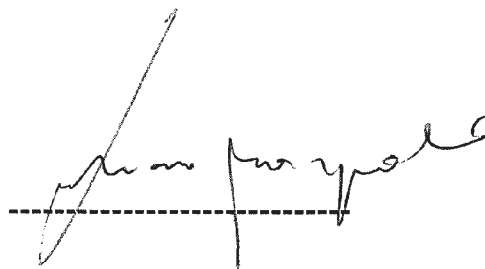
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal presente codice di autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.
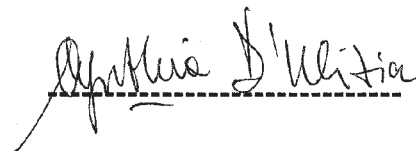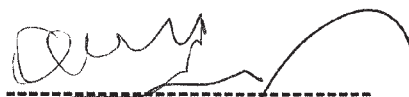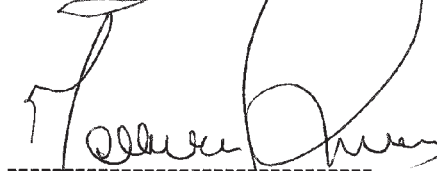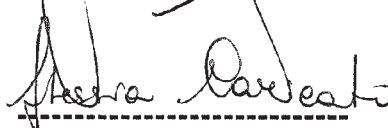
Art. 9.
Sanzioni

1. Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione si applicano le disposizioni dell'art. 11-*quinquies* della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

1. **AERANTI**
   Marco Rossignoli ----------------------------
2. **~~AIR-LAB~~** ALPI
   Luca Montrone ----------------------------
3. **AIRL**
   Alessandro Rampani ----------------------------
4. **ARCO**
   Cynthia D'Ulizia ----------------------------
5. **CONNA**
   Mario Albanesi ----------------------------
6. **CNT**
   Rocco Monaco ----------------------------
7. **CORALLO**
   Alessia Caricato ----------------------------

8. **FRT**

Filippo Rebecchini ------------------------------

Maurizio Rossi ------------------------------

Roberto Giovannini ------------------------------

9. **GRI**

Filippo D'Agostino ------------------------------

10. **REA**

Antonio Diomede ------------------------------

11. **TERZO POLO**

Salvatore Cingari ------------------------------

Roma, 8 aprile 2004

04A03728

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2004.

Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2003, «integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003;

Considerato che il Ministero cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'aggiornamento dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva extravergini e vergini;

Viste le comunicazioni inviate da alcune regioni;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extravergini e vergini è integrato, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle regioni, con i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Regione ABRUZZO

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BASTI CARLA	Chieti	22/09/1960
2	CIPOLLETTI MARCO	Teramo	04/10/1963
3	CORRADETTI ROSALIA	Ascoli Piceno	19/02/1959
4	D'ANDREA PIERGIORGIO	Morro D'oro (TE)	02/02/1942
5	DE LUCA GIOVANNI	Castiglione M.R.(TE)	20/08/1949
6	DI CARO ANTONIO	Chieti	13/05/1953
7	DI IORIO PIERANTONIO	Chieti	18/04/1947
8	DI PENTIMA GIANNI	Pianella (PE)	24/11/1958
9	DI VINCENZO DARIA	Pescara	09/11/1971
10	D'ONOFRIO NAZARIO	Villamagna (CH)	19/09/1959
11	FERRAVANTE CARLO	Genova	11/10/1948
12	GIANSANTE LUCIA	Città Sant'Angelo (PE)	22/11/1967
13	LATTANZIO MARA	Chieti	22/11/1984
14	LUCQUE GIUSEPPE	Teramo	06/05/1956
15	MARINI ANTONIO	Cortino (TE)	10/09/1955
16	MOLFESE MANLIO	Catanzaro	07/07/1962
17	MONTECCHIA GENNARO	Morro D'oro (TE)	01/10/1960
18	MONTECCHIA MASSIMILIANO	Morro D'oro (TE)	31/07/1969
19	SERRA BERNARDO	Nereto (TE)	21/09/1958
20	SIMONE NICOLA	Chieti	12/05/1969
21	TRUFOLO MARIO	Penne (PE)	15/08/1942

Regione BASILICATA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ADORISIO FRANCESCO	Matera	14/06/1972
2	BRANCIERI DOMENICO	Potenza	15/04/1972
3	CANTARELLA ANTONELLO	Matera	11/05/1977
4	DE PAOLA ANTONIO	Viggianello	16/10/1956
5	GERARDI GIUSEPPE DANILO	Potenza	03/11/1974
6	GRANDE NICOLA	Matera	07/01/1946
7	INDACO LAURA SUSANA	Buenos Aires	18/02/1965
8	INFANTINO GIOVANNI	Tolve	18/01/1973
9	LACERTOSA GIOVANNI	Matera	06/12/1958
10	LAROTONDA ANTONIO	Rionero in Vulture	14/09/1957
11	LAROTONDA LUIGI	Rionero in Vulture	22/12/1965
12	LOMBARDI MARIA ASSUNTA	Ottaviano (NA)	19/07/1964
13	NARDIELLO ANGELO	Ruoti	15/03/1972
14	PASCIUCCO NUNZIO	Stigliano (MT)	01/11/1964
15	REPOLE FAUSTA GRACELIE	El Tigre (Venezuela)	14/02/1969
16	SCIASCIAMACCHIA AGNESE	Putignano (BA)	08/04/1972
17	STRAZIUSO MICHELE	Potenza	28/02/1973
18	VALLUZZI ANGELO	Policoro (MT)	01/08/1979
19	ZACCARO DOMENICO	Matera	25/07/1973

Regione CALABRIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	DE LUCA DAMIANO	Cosenza	28/02/1970
2	DI LORENZO ANNALISA	Pompei	19/07/1964
3	GENTILE DANIELA	Cosenza	24/03/1975
4	MILIE' GIOVANNI	Catanzaro	01/12/1962
5	MONTALTO FRANCESCO	Cosenza	25/10/1981
6	MONTALTO PIETRO	Corigliano Calabro	21/03/1978
7	MUZZALUPO INNOCENZO	Cosenza	30/03/1969
8	ROMBOLA' CRISTIANA	Cosenza	15/04/1972
9	SANTORO IRENE	Cosenza	27/10/1967
10	TOSATTO LUCA	Torino	15/08/1963
11	TROPEA CORRADO FRANCESCO	Sambiase (CZ)	18/01/1950

Regione CAMPANIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AMBROSINO M. LUISA	Napoli	24/04/1961
2	AUFIERO FABIO	Taranto	01/11/1971
3	BOCCIA GIUSEPPINA	Napoli	24/01/1979
4	BOSCHI SILVANA	Napoli	01/12/1958
5	CALABRESE M. CARMELA	Salerno	31/07/1968
6	CAMMAROTA ALFONSO	Casalvelino (SA)	06/11/1960
7	CASERTA LEANDRO	Roma	16/09/1958
8	CASSETTA FRANCO	Castelforte (LT)	22/01/1953
9	CERRATO MONIA MARIA MICHELA	Agropoli (SA)	20/04/1984
10	CONTE FELICE	Avellino	21/05/1977
11	CORALLUZZO GIOVANNA	Montecorvino Rovella (SA)	25/10/1954
12	CORSO CARMELA	Campobasso	20/04/1959
13	D'AMBROSIO ANTONIO	Napoli	10/04/1967
14	DAMIANO REMO	Grottaninarda (AV)	03/10/1963
15	D'APONTE LUCIANO	Napoli	08/09/1959
16	DE RUOSI ANTONIO	Casagiove (CE)	15/07/1965
17	DELLA MEDAGLIA DOROTEA	Marcianise (CE)	25/07/1969
18	DELLO IOIO GIOVANNI	Gragnano (NA)	10/01/1962
19	DI GIACOMO LORENZO	Salerno	03/04/1962
20	DI MARTINO MARIA FRANCESCA	Napoli	02/02/1969
21	DI PALMA LUPO	San Lupo (BN)	09/03/1953
22	DI PALMA MARIO	Ruviano (CE)	30/06/1966
23	ESPOSITO NUNZIO	Castellammare di Stabia (NA)	25/04/1978
24	FAPPIANO ANNAMARIA	Castelvenere	13/05/1975
25	GENZALE AUGUSTO	Mirabella Eclano (AV)	14/07/1944
26	GIAMPAGLIA LORENZO	Pompei (NA)	02/06/1967
27	GIARDIELLO ANTONELLA	Napoli	02/08/1956
28	GIUDICIANNI ITALO	Bellona (BN)	20/09/1940
29	GUARDASCIONE SILVIO	Pozzuoli (NA)	04/04/1950
30	IORILLO ETTORE	Flumeri (AV)	25/02/1956

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
31	LAUREANA CARMINE	Agropoli (SA)	09/04/1950
32	LEONELLI ANTONIO	Capua (CE)	21/07/1948
33	LOFFREDO CAROLINA	Salerno	22/01/1958
34	MAGLIOCCA MICHELE	Maddaloni(CE)	08/11/1961
35	MANZO MICHELE	Napoli	23/10/1952
36	MARROCCO MARIO	Mauro Cilento (SA)	26/10/1950
37	MARTINO ALBERTO	Buonalbergo (BN)	17/11/1950
38	MARULLI ANTONIO	Roma	11/10/1956
39	MASTROIANNI MARIA CARMELA	Hergiswil	24/01/1968
40	MERONE SALVATORE	Bacoli (NA)	18/12/1962
41	PADUANO ANTONELLO	Benevento	25/02/1965
42	PARISINI CRISTINA	Busto Arsizio (VA)	14/06/1976
43	PELLINO PASQUALE	San Giorgio del Sannio (BN)	14/04/1962
44	PIZZANO STEFANO	Taurasi (AV)	26/12/1966
45	PUGLIANO M. LUISA	Napoli	13/05/1966
46	ROSA FILOMENA	Vallata (AV)	10/02/1963
47	SACCO SERGIO	Napoli	04/03/1966
48	SAMBONE MARIA	Portici (NA)	18/11/1961
49	SARRO GIUSEPPE	Oliveto Citra (SA)	27/05/1957
50	SAVARESE MARIA	Vico Equense (NA)	22/02/1975
51	SCARPA PIER LUIGI	Napoli	01/01/1969
52	SPIEZIA ANIELLO	S. Vitaliano (NA)	21/10/1962
53	STANZIONE GRAZIA	Salerno	18/05/1963
54	TARTAGLIONE LUIGI	Marcianise (CE)	09/09/1967
55	TERMINIELLO ROSA	Castellammare di Stabia (NA)	17/09/1974
56	TOMMASO VITALE	Mirabella (AV)	16/09/1951
57	TRABUCCO NICOLA	Carinola (CE)	21/08/1966
58	TRIMARCO MICHELE ANTONIO	Buccino (SA)	01/03/1960
59	VAIRO PASQUALE	Piaggine (SA)	03/11/1974
60	VITALE ASSUNTA	Avellino	18/11/1980
61	ZECCHINA CARLA	Napoli	18/09/1955

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	FIOR ROSSO GIOACCHINO	Palma di Montechiaro (AG)	19/07/1956
2	GLAVINA DANJEL	Trieste	02/01/1977
3	KOCJANCIC RADO	Trieste	26/10/1976
4	MAHNIC ALEKSEJ	Trieste	17/11/1970
5	MARCELLI VINCENZO	Venarotta (AP)	27/11/1950
6	MARTINI MARIO	Pirano (EE)	16/01/1941
7	MUSUMARRA DOMENICO	Monfalcone (GO)	18/04/1956
8	NESICH SERGIO	Milano	07/02/1959
9	PARMEGIANI PAOLO	Trieste	19/06/1961
10	PELLEGRINI VALENTINA	Osoppo (UD)	08/01/1945
11	PELLIZON PIERO	Muggia (TS)	04/11/1936
12	PERCOVIC GIORGIO	Trieste	10/11/1949
13	PISTRINI GIANNI	Trieste	14/10/1959
14	RADOVICH FRANCO	Duino Aurisina	01/09/1954
15	ROCE CARMEN	Pola	13/09/1957
16	ZERIALI MIRIAN	Trieste	27/03/1957
17	ZERJAL EDVIN	San Dorligo della Valle (TS)	12/05/1948

Regione LIGURIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ABBATECOLA MAURO	Savona	23/06/1953
2	BAIARDI PASQUALINO	Serravalle Scrivia (AL)	12/01/1955
3	BENZA ANNARITA	Imperia	05/07/1960
4	BENZA LUCIANO	Imperia	01/06/1946
5	BESSONE GIAMPAOLO	Imperia	16/07/1957
6	CALZAMIGLIA FEDERICO	Imperia	25/03/1966
7	CARLI CARLO	Imperia	26/12/1977
8	CARLI CLAUDIA	Imperia	04/10/1980
9	CASANOVA ANTONELLA	Genova	26/10/1959
10	GAZIELLO MARCO	Sanremo (IM)	02/04/1973
11	GELONE IGINO	Villa Faraldi (IM)	21/04/1952
12	MARABOTTO LAURA	Savona	24/05/1974
13	MARTINO MARIO	Imperia	28/03/1950
14	MAZZIA ALESSIA	Sanremo (IM)	20/09/1973
15	OLCESE CLAUDIA	Genova	26/09/1967
16	OLIVIERI MARCO	Genova	22/10/1961
17	PETACCHI ADRIANO	Carrara (MS)	26/03/1976
18	POLLA GIUSEPPE	Savona	10/03/1961
19	PORRO MARCELLO	Imperia	30/09/1965
20	SACCHI AGOSTINO	Genova	10/05/1957
21	SACCO PATRIZIA	Torino	24/07/1969
22	VARAZINI FLAVIO	Albenga (SV)	02/09/1968
23	VERCELLINO SAVINA	Genova	26/10/1954
24	ZAT MARCO	Imperia	07/11/1964

Regione LOMBARDIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BIGONZI GABRIELE	Busto Arsizio (VA)	19/12/1971
2	CAMURATI FRANCA	Milano	09/11/1939
3	TAGLIABUE SILVIA	Erba	11/08/1970
4	ZANI PAOLO	Brescia	29/07/1970

Regione MARCHE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ANGELI CARLO	Pergola (PU)	05/11/1946
2	BECIANI GIUSEPPE	Ostra Vetere (AN)	22/03/1963
3	BECIANI MARA	Ostra Vetere (AN)	23/02/1967
4	BODINI ANTONELLA	Fano (PU)	14/11/1978
5	BOMPREZZI CRISTIANO	Cupramontana (AN)	06/02/1964
6	COVEZZI DEA	San Martino in Rio (RE)	26/01/1942
7	NICOLINI LINA	Colbordolo (PU)	03/08/1947
8	RANDELLI SERENELLA	Civitavecchia (RM)	28/06/1939
9	RONCARATI ALFONSO	Senigallia (AN)	25/04/1955
10	SORCINELLI ANNALISA	Fano (PU)	05/07/1980
11	TONTI GIORGIO	Jesi (AN)	17/11/1975
12	VECCIA ATTILIO	Ripatransone (AP)	31/01/1971

Regione MOLISE

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	ALBINO ANDREA	Montorio nei Frentani	02/02/1962
2	CICIOLA FABIOLA	Larino	17/10/1974
3	D'ALISERA VINCENZO	Salcito	28/08/1963
4	DI BELLO LUIGI	Termoli	04/02/1954
5	FIORILLI DOMENICO	S. Giovanni in Galdo	30/03/1964
6	IASENZA NICOLA	Casacalenda	18/11/1964
7	MINIELLO GIUSEPPE	Larino	12/02/1963
8	MONTANARO FRANCESCO	Rotello	04/02/1973
9	MOTTILLO BRUNO	Larino	16/10/1954
10	PIETRONIRO LOREDANA	Larino	17/11/1965
11	PIETROPAOLO ANTONIETTA	Larino	05/03/1967
12	RAMACIERI FRANCESCO	Casacalenda	10/12/1957
13	VANNELLI NICOLINA	Castelbottaccio	21/02/1970

Regione PUGLIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BAVARO NICOLA	Giovinazzo (BA)	10/10/1958
2	CALIANDRO ROCCO	Brindisi	29/04/1974
3	D'AMICO PIETRO	Ostuni (BR)	29/02/1960
4	DE STASI MARIA	Bari	23/10/1957
5	ETTORRE FRANCESCO	Grottaglie (TA)	14/11/1952
6	LUCARELLI VITO ANTONIO	Acquaviva delle Fonti	09/12/1954
7	MOTOLESE NICOLA	Taranto	23/05/1973
8	PERRONE MARILU'	Putignano (BA)	26/10/1969
9	RIBATTI APOLLONIA	Andria (BA)	17/12/1960

Regione SICILIA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	AMENTA GIUSEPPE	Solarino	07/06/1966
2	ANNALORO LINA	S. Caterina Villarmosa	12/0758
3	APRILE FRANCESCO	Modica	10/01/1948
4	BARRILE FAZIO	Milano	09/04/1968
5	BENVENUTO FRANCESCA	Licata	10/02/1939
6	BONO GIUSEPPE	Sciacca	01/01/1964
7	BOSCO GILDA	Caltanissetta	03/08/1962
8	CALIGIORE PAOLO	Palazzolo Acreide	26/06/1949
9	CAMPO OLIMPIA	Agrigento	16/02/1962
10	CAMPO VINCENZO	Siculiana	11/03/1954
11	CANZONIERI MASSIMO	Prizzi	02/01/1953
12	CAPRI' FEDERICO	Palermo	03/10/1972
13	CARPINO SABINA	Siracusa	30/09/1971
14	CATAVELLO CALOGERO	Castell'umberto	20/09/1961
15	CHIARELLI FRANCESCO	Agrigento	04/07/1970
16	CHIRCO GIUSEPPA MARIA	Marsala	16/04/1959
17	CIRINNA' CLAUDIO	Siracusa	06/08/1963
18	CUMBO CALOGERO	Aragona	11/07/1961
19	DE PASQUALE AGOSTINO	Marsala	06/05/1958
20	DI CARO PIETRO	Palermo	19/11/1976
21	DI MARIA ANTONINO	Campobello di Mazara	31/03/1957
22	DI MARIA CALOGERO	Canicattì	25/10/1968
23	DI PRIMA TIZIANA	Caltanissetta	25/01/1972
24	FALCO VITO GIUSEPPE	Marsala	22/05/1960
25	FERRARA ANTONIO	Gela	19/04/1959
26	GRILLO FRANCESCO	Licata	28/04/1930
27	GUARASCI FRANCESCO	Agrigento	29/09/1957
28	ITALIA SONIA	Siracusa	14/08/1976
29	LA MANTIA ROSALIA	Palermo	29/01/1966
30	LA PILLO ANGELO	Marsala	22/03/1966
31	L'ALA EUSTACHIO	Corleone	02/08/1959

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
32	MADONIA CAROLA MARIA	Marianopoli	14/01/1962
33	MALTESE GIOVANNI	Sciacca	01/12/1964
34	MARINO SALVATORE	Ragusa	03/11/1977
35	MONCIINO GIUSEPPE	Adrano	03/12/1958
36	MONTALTO VITO	Marsala	05/09/1978
37	MONTANTE ANGELO	Agrigento	04/09/1959
38	MULE' UMBERTO	Licata	06/09/1966
39	PANICO GIOVANNI	Caraffa del Bianco (RC)	19/02/1947
40	PANTALEO ANTONINO	Trapani	08/03/1959
41	PARRINELLO ALBERTO	Marsala	18/09/1962
42	PELLITTERI VINCENZO	San Cataldo	27/06/1961
43	PENDOLINO ALFONSO	Aragona	23/03/1952
44	PERITORE GIUSEPPE	Licata	15/06/1943
45	PUMILIA ALFONSO	Sciacca	18/07/1965
46	RAPISARDA GIUSEPPE	Catania	19/02/1979
47	ROMANO FRANCESCO	Viverone (BI)	21/05/1944
48	ROSSO ALFREDO	Ragusa	15/01/1955
49	SANSONE GLORIA	Marsala	11/08/1979
50	SANTAMARIA MARIA	Agrigento	03/12/1968
51	SEMINATORE GIOVANNI	S. Caterina Villarmosa	05/04/1970
52	SILLITTI SILVIA	Palermo	20/09/1954
53	SIMETI ANTONIO	Alcamo	20/08/1936
54	STELLA PIETRO	Palermo	27/03/1963
55	SURACI MARIA PAOLA	Reggio Calabria	17/06/1943
56	TERRASI ROSA	Aragona	06/08/1968
57	VALVO PAOLO	Palazzolo Acreide	16/05/1958
58	VASSALLO IGNAZIO	Palma di Montechiaro	06/12/1956

Regione TOSCANA

N.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	BACCI LARA	Foiano della Chiana (AR)	01/01/1969
2	BALDACCINI RENZO	Milano	30/04/1958
3	BARBINI ANTONELLA	Cortona (AR)	04/02/1966
4	BERTOLLI FILIPPO	Firenze	11/02/1959
5	BOLIS KAREN MARLENE	New York (USA)	06/09/1953
6	BONCOMPAGNI STEFANO	Città di Castello (PG)	30/10/1969
7	BORELLI VINCENZO	Sersale (CZ)	21/01/1972
8	CAMPANI CARLO	Firenze	08/03/1962
9	CAPINI NIKI	Lucca	23/10/1975
10	CINAGLIA FRANCO	Cortona (AR)	21/05/1967
11	CORAZZA EGIZIO	Pistoia	27/11/1935
12	CRESCENZI ANGELA	Castelnuovo della Daunia (FG)	03/05/1961
13	DAL PINO PIERLUIGI	Impruneta (FI)	11/09/1944
14	D'ANTUONO GIOVANNI	Sant'Antonio Abate	17/02/1937
15	FALDI ANTONIO	Lisciano Niccone (PG)	30/03/1968
16	FANTINI MAURIZIO	Firenze	18/02/1964
17	FIORENZI CLAUDIO	Roma	01/03/1968
18	FRANCI LUCIA	Castel del Piano (GR)	14/08/1974
19	GRIMELLI ALBERTO	Monza (MI)	08/04/1974
20	LANDI MASSIMO	Cortona (AR)	22/03/1958
21	LO FRANCO BANDINO	Siena	14/08/1976
22	LUCHI ALFREDO	Firenze	12/06/1967
23	MAGNI JACOPO	Bibbiena (AR)	08/06/1977
24	MARCHESINI ROBERTO	Cortona (AR)	11/08/1960
25	MAZZESCHI FABIO	Civitella Val di Chiana	23/07/1961
26	MECHI ROBERTO	Montemurlo (PO)	22/08/1940
27	MENABENI DANIELE	Firenze	25/05/1965
28	MESSINI DEANNA	San Quirico d'Orcia (SI)	28/11/1943
29	MIGLIORINI MASSIMO	Poggibonsi (SI)	14/04/1960
30	MILESI EDOARDO MARIO	Bergamo	19/11/1954
31	MINI DUILIO	Montevarchi (AR)	24/12/1973
32	MOLLI RITA	Capolona (AR)	07/03/1963
33	MORETTI FABRIZIO	Prato	24/12/1958
34	PETRUCCI OVIDIO	Cortona (AR)	03/07/1943
35	POGGI GIUSEPPE	Carmignano (PO)	19/03/1944
36	PONZO GIUSEPPINA	Alassio (SV)	24/05/1958
37	RASTRELLI ANTONELLA GIULIA	Campi Bisenzio (FI)	03/06/1956
38	RICCHI GIANLUCA	Firenze	22/04/1967
39	RIGUCCINI NADIA	Anghiari (AR)	19/07/1972
40	ROCCHI FRANCESCA	Lucca	20/05/1963
41	ROSSI BARBARA	Montevarchi (AR)	09/04/1975
42	SALVATECI PETULA	Barga (LU)	22/12/1972
43	SALVATORI NELLO	Cetona (SI)	27/04/1953
44	SEMPLICI LOREDANA	Milano	14/05/1956
45	SISTI EDOARDO	Fivizzano (MS)	25/02/1973
46	SOCCI NICOLA	Lucca	23/12/1971
47	TACCONI LUCIA	Firenze	30/07/1969
48	TOTI ANTONELLA	Firenze	09/04/1961
49	TOTI PIERFRANCESCO	Bucine (AR)	19/05/1938

04A03766

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 marzo 2004.

Sostegno di operazioni di «venture capital» nella Federazione Russa, nell'Ucraina, nella Moldova, nell'Armenia, nella Azerbaijan e nella Georgia.

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo è attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19 «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 23, comma 7, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo, in tal caso, elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003, con la quale:

1. Visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria provinciale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;

2. Visto l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003, che attribuisce al Ministero delle attività produttive la somma di 160 milioni di euro, rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

3. Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stata apportata nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive - capitolo 8315 (U.P.B. 5.2.3.2) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2003, di € 160 milioni rivenienti dalle giacenze di cui al predetto Fondo rotativo per la cooperazione;

è stato disposto che:

a. la somma di € 70 milioni, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina, al fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti Paesi;

b. alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. e dalla Finest S.p.a., mediante l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1988, come specificato nelle delibere del CIPE, rispettivamente del 9 giugno 1999 e del 15 luglio 2003;

c. spetta al Ministero delle attività produttive disciplinare le finalità e le modalità di utilizzo dello stanziamento in questione;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di operazioni di «venture capital» e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Considerato che:

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999;

ai sensi della legge n. 19/1991, la Finest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Finest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 15 luglio 2003;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le suddette leggi e la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003 sopra indicata, ai fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Vista la delibera della V Commissione permanente del CIPE che ha esteso alla Moldova ed ai Paesi caucasici (Armenia, Azerbaijan e Georgia) l'utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro, già destinato al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia ed Ucraina da parte di imprese italiane;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali è stato istituito il Comitato di indirizzo e rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stati approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest S.p.a. concernenti la gestione di un fondo rotativo;

Ritenuto di rivedere le disposizioni contenute nel decreto n. 424 del 13 novembre 2003 che ha istituito ed affidato in gestione alla Simest S.p.a. il predetto fondo rotativo di € 70 milioni destinato al sostegno di operazioni di «venture capital» nella Federazione russa e in Ucraina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, On. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

Stanziamento: importo complessivo pari a settanta milioni di euro trasferiti alla Simest S.p.a. per le finalità qui stabilite;

Società destinatarie e investimento: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in Azerbaijan e in Georgia;

Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativa di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale dell'investimento;

Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;

Intervento Finest S.p.a.: acquisizione, da parte di Finest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;

Comitato: Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

Soggetto gestore: La Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. La somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in Azerbaijan e in Georgia.

2. Tale somma - nelle disponibilità della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione - è a disposizione del soggetto gestore, affinché la impieghi per gli interventi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.

2. L'intervento, sommato a quello della Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani: l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.

Art. 4.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo rotativo;

2. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo;

3. Entro trenta giorni dalla data delle delibere del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. e/o della Finest S.p.a. sugli interventi di loro competenza, ovvero, se queste, sono state già adottate, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Controlli

1. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest S.p.a. il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza;

3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, è a carico del fondo rotativo.

Art. 6.

Modalità di acquisizione
e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990;

2. Alle società destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto;

3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.

2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 8.

Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

1. I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati ai sensi del decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002, nonché ai sensi dei successivi atti aggiuntivi alla Convenzione medesima:

2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 9.

Decorrenza

1. Il presente decreto, che annulla e sostituisce il decreto n. 424 del 13 novembre 2003, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 marzo 2004

Il Vice Ministro: URSO

04A03732

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 01/CN/Albo).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'amianto;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1994, n. 251);

Visti, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera *h)*, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1994, supplemento ordinario, serie generale, n. 220);

Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, che individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera *b)*, 8, 9, 10 e 11;

Vista la propria deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ravvisata l'opportunità, rilevata anche dalle associazioni degli operatori economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino delle disposizioni contenute nella suddetta deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;

Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attività di cui alla categoria 10 in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Delibera:

Art. 1.

Generalità

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attività di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in:

a) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

b) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

2. L'iscrizione nella categoria 10 per le attività di cui alla lettera *b)* del comma 1 è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

Art. 2.

Requisiti e condizioni

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato *A*.

2. Le attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 10 devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilità dell'impresa le attrezzature di proprietà, in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.

3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei contenuti di cui all'allegato *B*.

4. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla conformità dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 3.

Responsabile tecnico

1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato *C*.

2. L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione *F* dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. 003/CN/ALBO.

3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività alla data di efficacia della presente deliberazione e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, può essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.

4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attività alla data di efficacia della presente deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Art. 4.

Capacità finanziaria

1. Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione nella categoria 10 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato *D*. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato sotto la lettera *E*, o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.

Art. 5.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto recante le modalità e gli importi delle garanzie di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Dalla data di adozione della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO e 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO.

Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

ALLEGATO *A*
(art. 2, comma 1)

VALORE ATTREZZATURE MINIME CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a euro 51.645,69	CLASSE D fino a euro 413.165,52	CLASSE C fino a euro 1.549.370,70	CLASSE B fino a euro 7.746.853,49	CLASSE A oltre euro 7.746.853,49
CAT. 10A	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 7.700,00	€ 38.700,00	€ 51.600,00
CAT. 10B	€ 12.900,00	€ 12.900,00	€ 31.000,00	€ 154.900,00	€ 180.800,00

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10A
1. Aspiratori con filtri assoluti;
2. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
3. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti)

Elenco delle tipologie delle attrezzature minime previste per la cat. 10B
1. Impianti di estrazione ed estrattori d'aria dotati di filtri assoluti;
2. Unità decontaminazione anche modulari/prefabbricate;
3. Unità filtrazione acqua;
4. Aspiratori con filtri assoluti;
5. Dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie (maschere);
6. Airless (pompe per spruzzare incapsulanti);
7. Campionatori d'aria personali e ambientali;
8. Misuratori di depressione;
9. Generatori di fumo;
10. Unità di riscaldamento acque.

ALLEGATO *B*
(art. 2, comma 3)

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTREZZATURE PER L'ISCRIZIONE NELLA CATEGORIA 10

1. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alle tipologie, valore, disponibilità e stato di conservazione delle attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 10 deve riportare i seguenti elementi:

a) **dati identificativi delle tipologie di attrezzature in dotazione**: marca/modello/tipo; numero di matricola (ove presente); numero di attrezzature in dotazione per tipologia;
b) **titolo giuridico attestante la disponibilità piena ed esclusiva delle singole attrezzature oggetto della dichiarazione (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, leasing)**
c) **valore delle attrezzature**: prospetto riportante il valore dell'ultimo acquisto, risultante dalla contabilità dell'impresa o da documentazione in possesso dell'ultimo acquirente, di ogni singola tipologia di attrezzatura con l'indicazione, a riepilogo, del valore complessivo d'acquisto di tutte le attrezzature presentate;
d) **stato di conservazione delle attrezzature**: obsolescenza di ogni singola tipologia di attrezzatura in dotazione espressa in anni di utilizzo; indicazione della regolare attività di manutenzione; giudizio sullo stato di conservazione complessivo di ogni tipologia di attrezzatura oggetto della dichiarazione.

2. La dichiarazione di cui al punto 1 può essere redatta in un unico documento, purché siano riportati, per ciascuna attrezzatura o tipologia di attrezzature, tutti gli elementi richiesti al punto 1

3. La dichiarazione di cui al punto 1 non potrà avere una data anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo della domanda d'iscrizione nella categoria 10.

ALLEGATO *C*
(art. 3, comma 1)

REQUISITI RESPONSABILE TECNICO CATEGORIA 10

	CLASSE E fino a euro 51.645,69	CLASSE D fino a euro 413.165,52	CLASSE C fino a euro 1.549.370,70	CLASSE B fino a euro 7.746.853,49	CLASSE A oltre euro 7.746.853,49
CAT. 10 A	D + 2 aa/L + 1 a/CF+ 2 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	D+ 5 aa/L+ 2 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa
CAT. 10 B	D + 3 aa/L+ 1 a/CF+ 3 aa	L+ 5 aa/CF+ 5 aa	L+ 5 aa/CF+ 5 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa	L + 5 aa/CF+ 7 aa

LEGENDA

D = Geometra o Perito industriale o Perito chimico o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
L = Ingegnere o Architetto o Chimico o Geologo o Biologo o altro soggetto abilitato, sulla base dei relativi ordinamenti professionali.
CF = Corso di formazione
aa = Anni di esperienza maturata nello specifico settore

NOTE:

1. L'esperienza maturata nell'attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10A è valida per l'iscrizione nella classe e) relativa alle attività di bonifica dei materiali di cui alla categoria 10B;

2. L'esperienza maturata in una classe di iscrizione è valida ai fini dell'iscrizione nella classe superiore.

ALLEGATO *D*
(art. 4, comma 1)

CAPACITA' FINANZIARIA CATEGORIA 10					
	CLASSE E fino a euro 51.645,69	CLASSE D fino a euro 413.165,52	CLASSE C fino a euro 1.549.370,70	CLASSE B fino a euro 7.746.853,49	CLASSE A oltre euro 7.746.853,49
CAT. 10A	€ 23.200,00	€ 43.900,00	€ 152.400,00	€ 803.100,00	€ 1.084.600,00
CAT. 10B	€ 33.600,00	€ 54.200,00	€ 175.600,00	€ 919.300,00	€ 1.213.700,00

ALLEGATO *E*
(art. 4, comma 1)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto o società ha concesso al sig. .... nella forma tecnica di .... un affidamento di € ....

04A03671

DELIBERAZIONE 30 marzo 2004.

Modulistica per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 02/CN/Albo).

IL COMITATO NAZIONALE
DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo;

Vista la propria deliberazione 30 marzo 2004, prot. 01/CN/ALBO, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del predetto decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al Comitato nazionale dell'Albo il compito di determinare la modulistica da allegare alle domande di iscrizione;

Visto, altresì, l'art. 12, comma 2, lettera *e)* del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che la domanda d'iscrizione all'Albo deve essere corredata da un foglio notizie per ognuna delle categorie per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalle sezioni regionali e provinciali dell'Albo;

Ritenuto, pertanto, di approvare il modello di domanda d'iscrizione nonché i fogli notizie relativi alla categoria 10;

Delibera:

Art. 1.

1. Il modello di domanda per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 è approvato nella forma di cui all'allegato «A».

2. I fogli notizie previsti dall'art. 12, comma 2, lettera *e)*, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, relativi alla categoria 10 sono approvati nella forma di cui all'allegato «B».

Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: LARAIA

Il segretario: ONORI

ALLEGATO «A»
(Art. 1, comma 1)

BONIFICA DI SITI E BENI CONTENENTI AMIANTO

ALBO NAZIONALE

DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLA SEZIONE
REGIONALE/PROVINCIALE ____________________

PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

DI ____________________

A CURA DELLA SEZIONE REG./PROV. ....

ART. 30, C. 4, D. LGS. 22/97 CAT. ....

DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDA: ....

N° PROTOCOLLO: ....

DATA COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE: ....

DATA DELIBERAZIONE: ....

N° ISCRIZIONE : ....

DECRETO ISCRIZ. N°: .... DEL..............................

ACCETT. GARANZIE FINANZ. N° .... DEL ....

La presente domanda di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, indirizzata alla Sezione regionale/provinciale di______________________________, tramite raccomandata a.r. del ______________________ o consegnata agli sportelli della stessa Sezione il ________________________ consta di:

- ☐ modello di domanda consistente in 2 fogli di 4 pagine ciascuno
- ☐ modello/i P
- ☐ foglio/i notizie relativo alla categoria ....
- ☐ attestazione di pagamento dei diritti di segreteria
- ☐ modello/i RT
- ☐ copia autentica del titolo di studio del/dei Responsabile/i Tecnico/i o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ☐ copia autentica dell'attestato relativo al corso di formazione per Responsabile Tecnico (Del. CN.16 luglio 1999, n.003/CN/Albo) o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- ☐ documentazione attestante l'abilitazione dei dirigenti dell'attività di rimozione dell' amianto e di bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (In sostituzione dell'idoneità al modulo di specializzazione "F" di cui alla del. CN 16 luglio 1999, n.003/CN/Albo)
- ☐ attestazione/i relativa/e all'esperienza professionale del Responsabile Tecnico
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla conformità dell'impresa alle norme dettate dal D.lgs 15 agosto 1991 n. 277 e dal D.lgs 19 settembre 1994, n. 626 .
- ☐ copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257 o copia autentica del/i piani di lavoro presentato/i alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs 15 agosto 1991 n. 277.
- ☐ referenze bancarie
- ☐ copie dei bilanci/dichiarazione dei redditi relative agli anni ....
- ☐ copia delle dichiarazioni I.V.A. relative agli anni ....
- ☐ attestazione di affidamento bancario ai sensi dell'art. 4 della deliberazione del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n.01/CN/Albo
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la cifra di affari globale e distinta per lavori dell'impresa per gli ultimi 5 esercizi.
- ☐ dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del responsabile tecnico resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle tipologie, valore, disponibilità e stato di conservazione delle attrezzature minime di cui all'allegato "B" alla delibera del Comitato Nazionale 30 marzo 2004, n.01/CN/Albo

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto

Cognome: ……………………………………… **Nome:** ………………………….. **data di nascita** ……………

comune di nascita: ……………………………………………………………… ………….. **Prov.** ……………

comune di residenza : ……………………………… **Via:** ………………………………………………… **N°:** …....

CAP: ……………….…. **Prov:** ………………….. **cittadinanza:** ………………………………………………………..

Codice fiscale: ……………………………………………………... **N° telefono:** ……………………………………

in qualità di:

☐ ____

☐ **Legale Rappresentante della società:** ____

Sede legale: ……..

Sede secondaria con rappresentanza (imprese estere): ………………………………………………………………

Via: ………………………………………………………**N°** ……………………………… **C.A.P.** ……………….

P. IVA: ……………………………….. **C.F.** …………………………………… **N° C.C.I.A.A.** ……………….

nomina quale/i responsabile/i tecnico/i di cui all'art. 12, decreto Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 n. 406, il/i Sig/Sigg.:

……

……

cat. ……..**classe** ………..

cat.……… **classe** ……….,

chiede l'iscrizione per le seguenti categorie e classi:

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	NOTE	CLASSI				
			A	B	C	D	E
10	Bonifica di siti e beni contenenti amianto						
10A	A) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.	1	o	o	o	o	o
10B	B) attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto	1	o	o	o	o	o

ed, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci,

☐ dichiara:

a) che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero;
b) che l'impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera (per le imprese estere) ;
c) di essere in regola con gli obblighi contributivi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

Data ....

Firma ....

NOTA 1

classi	importo lavori di bonifica cantierabili
a	Oltre € 7.746.853,49
b	fino a € 7.746.853,49
c	fino a € 1.549.370,70
d	fino a € 413.165,52
e	fino a € 51.645,69

ALLEGATO "B"
(Art. 1, comma 2)
FOGLIO NOTIZIE

CATEGORIA 10

IMPRESA ....

10 A) ☐
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
classe ☐ A classe ☐ B classe ☐ C classe ☐ D classe ☐ E

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

☐ **ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE VIE RESPIRATORIE** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI)** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing
MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **ALTRE ATTREZZATURE**

numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

classi	importo lavori di bonifica cantierabili
a	oltre € 7.746.853,49
b	fino a € 7.746.853,49
c	fino a € 1.549.370,70
d	fino a € 413.165,52
e	fino a € 51.645,69

ALLEGATO "B"
(Articolo 1, comma 2)
FOGLIO NOTIZIE

CATEGORIA 10

IMPRESA ....

10 B) ☐
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali:materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
classe ☐ A classe ☐ B classe ☐ C classe ☐ D classe ☐ E

ELENCO DELLE ATTREZZATURE

☐ **IMPIANTI DI ESTRAZIONE ED ESTRATTORI D'ARIA, DOTATI DI FILTRI ASSOLUTI** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **UNITÀ DECONTAMINAZIONE ANCHE MODULARI/PREFABBRICATE** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **UNITÀ FILTRAZIONE ACQUA** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **ASPIRATORI CON FILTRI ASSOLUTI** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE RESPIRATORIE (MASCHERE)** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **AIRLESS (POMPE PER SPRUZZARE INCAPSULANTI)** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **CAMPIONATORI D'ARIA PERSONALI E AMBIENTALI** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **MISURATORI DI DEPRESSIONE** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **GENERATORI DI FUMO** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **UNITÀ DI RISCALDAMENTO ACQUE** numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

☐ **ALTRE ATTREZZATURE**

numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: ☐ proprietà ☐ usufrutto ☐ acquisto con patto di riservato dominio ☐ contratto di leasing

numero in dotazione ....

MARCA/MODELLO/TIPO ....

DISPONIBILITÀ: □ proprietà □ usufrutto □ acquisto con patto di riservato dominio □ contratto di leasing

classi	importo lavori di bonifica cantierabili
a	oltre € 7.746.853,49
b	fino a € 7.746.853,49
c	fino a € 1.549.370,70
d	fino a € 413.165,52
e	fino a € 51.645,69

04A03672

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le delibere adottate, per quanto di competenza, dal senato accademico integrato, nella seduta del 14 aprile 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2003, intese ad ottenere la revisione delle disposizioni di cui agli articoli 23 (Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria) e 29 (Corsi di perfezionamento) dello statuto e l'inserimento di un art. 28-*bis* (Alte scuole) al fine di disciplinare le Alte scuole;

Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. n. 2233, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, ha trasmesso il decreto direttoriale 22 luglio 2003 recante alcuni rilievi alla suddetta proposta;

Preso atto che il senato accademico, nell'adunanza del 22 settembre 2003, ha ritenuto necessario rivedere la proposta di modifica allo statuto in ottemperanza ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed elaborare altresì specifiche norme da inserire nel regolamento generale di Ateneo;

Vista la nuova proposta di modifica allo statuto deliberata dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 23, 29 e l'inserimento di un nuovo art. 28-*bis,* inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3607;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta agli articoli 23, 28-*bis* e 29 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota dell'8 marzo 2004, prot. n. 238;

Viste le delibere adottate, per quanto di competen, dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intese ad ottenere l'integrazione dell'art. 28 dello statuto inserendo uno specifico comma al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge, inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3608;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta all'art. 28 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota del 25 febbraio 2004, prot. n. 220;

Decreta:

Art. 1.

Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore — emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni — sono apportate le seguenti modifiche all'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria»:

al comma 1, il numero: «3) Di alta specializzazione» assume la seguente nuova formulazione:

«3) Di alta specializzazione

a) Alte scuole»;

al comma 2, il terzo periodo, recante: «Le strutture di cui ai punti 2, *c)* e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 29.», assume la seguente nuova formulazione:

«Le strutture di cui ai punti 2, *c)* e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 28-*bis*.».

Art. 2.

Nel medesimo Titolo dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sopra citato, all'art. 28 «Scuole di specializzazione», dopo il quarto comma viene inserito il seguente nuovo comma:

«5. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono disciplinati con appositi regolamenti deliberati dal senato accademico, su proposta delle facoltà cui afferiscono le scuole, ed approvati dal consiglio di amministrazione. L'afferenza alle facoltà è individuata, in assenza di indicazioni di legge, con delibera del senato accademico.».

Art. 3.

Nel medesimo Titolo del citato statuto, dopo l'art. 28 (Scuole di specializzazione), viene inserito il seguente nuovo articolo:

«Art. 28-*bis (Alte scuole).* — 1. Al fine di realizzare una formazione di elevata specializzazione e una formazione scientifica e professionale di eccellenza possono essere istituite strutture di alta specializzazione denominate Alte scuole.

2. Le Alte scuole sono istituite e disciplinate con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

3. Le Alte scuole possono:

a) realizzare corsi di perfezionamento *post-lauream* rilasciandone specifico attestato;

b) proporre alle competenti strutture didattiche e di ricerca l'istituzione di corsi di laurea specialistica, corsi di master universitario, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e concorrere o provvedere alla loro attuazione. La collaborazione delle Alte scuole all'attuazione dei citati corsi viene menzionata nei relativi titoli di studio ove ciò sia consentito dalle norme vigenti;

c) svolgere attività di ricerca specialistica connesse ai propri percorsi di formazione scientifica e professionale avvalendosi, di norma, delle strutture di ricerca dell'Università Cattolica.».

Art. 4.

Nel medesimo Titolo del citato statuto, l'art. 29 «Corsi di perfezionamento e di alta specializzazione» assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 29 *(Corsi di perfezionamento).* — 1. Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento *post-lauream.*

2. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con decreto rettorale, su conforme delibera del comitato direttivo, sentito il senato accademico, su proposta delle facoltà interessate. Con il decreto istitutivo è stabilito altresì l'ordinamento del corso nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 marzo 2004

Il rettore: ORNAGHI

04A03729

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n. 77, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 marzo 2004, n. 77, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato», sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2004, N. 16

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 7, primo periodo, le parole: «deve essere» *sono sostituite dalla seguente:* «è»; *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* «Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei relativi importi,», *sono inserite le seguenti:* «comprensivi degli interessi legali maturati,»; *al secondo periodo, le parole:* «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «7 milioni»;

al comma 2, le parole: «6 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «7 milioni»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

2-*ter.* Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-*bis*, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità

di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-*bis* sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «in applicazione», *sono inserite le seguenti:* «dell'articolo 22» *e le parole:* «regolamento (CE) n. 2371/02» *sono sostituite dalle seguenti:* «regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera *b)*, del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1° gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, nonchè le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale»;

al comma 4, dopo le parole: «8 agosto 1991, n. 267», *sono aggiunte le seguenti:* «, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,», *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate,» *e dopo le parole:* «dell'articolo 43 del», *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 45 del», *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonchè agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 1 e 2-*bis*, nonchè dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1,»; *al secondo periodo, le parole:* «1,05 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1,327 milioni»; *al terzo periodo, le parole:* «1,05 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1,327 milioni» *e al medesimo periodo le parole:* «l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali» *sono sostituite dalle seguenti:* «, quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis.* I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-*bis*, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «imprese di autotrasporto», *sono inserite le seguenti:* «, alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,» *e dopo le parole:* «decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,», *sono inserite le seguenti:* «convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,»;

al comma 2, dopo le parole: «dalle imprese di autotrasporto», *sono inserite le seguenti:* «e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996,»; *le parole:* «del fondo di garanzia» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei fondi di garanzia» *e le parole:* «lettera *a)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettere *a)* e *b)*».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità».

— Si riporta la tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

«Tabella *A*
(art. 1, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - PERSONALE TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo degli ispettori	
Ispettore superiore	475
Ispettore capo	
Ispettore	1.115
Vice ispettore	
Ruolo dei sovrintendenti	
Sovrintendente capo	
Sovrintendente	1.440
Vice sovrintendente	
Ruolo degli agenti ed assistenti	
Assistente capo	
Assistente	4.811
Agente scelto	
Agente ed allievo agente	

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO FORESTALE DELLO STATO CON QUELLE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Agente	Agente
Agente scelto	Agente scelto
Assistente	Assistente
Assistente capo	Assistente capo
Vice sovrintendente	Vice sovrintendente
Sovrintendente	Sovrintendente
Sovrintendente capo	Sovrintendente capo
Vice ispettore	Vice ispettore
Ispettore	Ispettore
Ispettore capo	Ispettore capo
Ispettore superiore	Ispettore superiore».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4 *(Rapporti con le regioni e con gli enti locali)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni dì rilievo statale di cui all'art. 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2. comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, *previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'art. 1l-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono asscgnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e *B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B* e *C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

— Si riporta la tabella *B* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201:

«TABELLA *B*
(art. 25, comma 2)

Dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa.

Ruolo dei periti	
Perito superiore	102
Perito capo	
Perito	160
Vice perito	
Ruolo dei revisori	
Revisore capo	
Revisore	260
Vice revisore	
Ruolo degli operatori e dei collaboratori	
Collaboratore capo	
Collaboratore	350
Operatore scelto	
Operatore	

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa con quelle dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Perito superiore	Perito tecnico superiore
Perito capo	Perito tecnico capo
Perito	Perito tecnico
Vice perito	Vice perito tecnico
Revisore capo	Revisore tecnico capo
Revisore	Revisore tecnico
Vice revisore	Vice revisore tecnico
Collaboratore capo	Collaboratore tecnico capo
Collaboratore	Collaboratore tecnico
Operatore scelto	Operatore tecnico scelto
Operatore	Operatore tecnico».

— Si riportano le tabelle *A* e *C* allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

«TABELLA *A*
(prevista dall'art. 1, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO DEI FUNZIONARI
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione Commissario capo forestale Vice questore aggiunto forestale	n. 631 (1)

(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilità di altrettanti posti nella dotazione organica.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Commissario forestale limitatamente alla frequenza del corso di formazione	Commissario limitatamente alla frequenza del corso di formazione
Commissario capo forestale	Commissario capo
Vice questore aggiunto forestale	Vice questore aggiunto

TABELLA *C*
(prevista dall'art. 12, comma 2)

RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Vice commissario forestale del ruolo direttivo e speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione Commissario forestale del ruolo direttivo speciale	n. 35
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale	n. 15
	n. 50 (1)

(1) La dotazione organica è costituita mediante riduzione di n. 48 unità di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

Corpo forestale dello Stato	Polizia di Stato
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale (1)	Vice commissario del ruolo direttivo speciale (1)
Commissario forestale del ruolo direttivo speciale	Commissario del ruolo direttivo speciale
Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale	Commissario capo del ruolo direttivo speciale
Vice questore aggiunto forestale del ruolo direttivo speciale	Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, s.o., reca: «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, s.o., reca: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

04A03971

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2004)**, coordinato con la legge di conversione 27 marzo 2004, n. 77** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004)**, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni previdenziali in agricoltura

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, *è* presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. *Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale».*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, converitito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 44 *(Disposizioni varie in materia previdenziale)*. — 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 9, così come sostituito dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1, comma *3,* della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.

3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (omissis);

b) (omissis).

4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art. 442 del codice di procedura civile, può essere proposta solo dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito.

5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. L'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, è presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'INPS disconosce la stessa presentazione ai fini della tutela previdenziale.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle imprese artigiane, nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione, gli enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il paga-

mento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. È abrogata la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.

9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi *2-bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.

9-*bis*. *(omissis)*.

9-*ter*. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le parole: «di 6.667.000 euro per l'anno 2003». Al medesimo comma le parole: «di 10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007».

9-*quater*. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-*quinquies*. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375:

«Art. 5 *(Denuncia aziendale)*. — 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati:

a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate;

b) generalità, codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro;

c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;

d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalità di allevamento;

e) attività complementari ed accessorie connesse con l'attività agricola;

f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda.

2. La denuncia aziendale è compilata su modello predisposto dallo SCAU ed è presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività al predetto ente.

3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU.

4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale è presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.

5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375:

«2. Ai fini del raffronto tra i dati aziendali accertati e gli elementi relativi alla manodopera occupata acquisiti sulla base delle risultanze del collocamento, gli uffici dello SCAU provvedono ad una stima tecnica a mezzo visita ispettiva e determinano il numero delle giornate di lavoro occorrenti in relazione all'ordinamento colturale dei terreni, al bestiame allevato, ai sistemi di lavorazione praticati da ciascuna azienda, ai periodi di esecuzione dei lavori, nonché alle consuetudini locali, previa decurtazione:

a) delle prestazioni di lavoro dei componenti il nucleo familiare nei casi di aziende direttocoltivatrici, mezzadrili e coloniche;

b) delle effettive, documentate prestazioni di lavoro svolte dai contoterzisti;

c) delle prestazioni di lavoro svolte, nello stesso periodo e per le stesse lavorazioni, dagli operai agricoli;

d) delle prestazioni di lavoro riguardanti fasi non eseguite del ciclo produttivo agrario.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di quote latte

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, *comprensivi degli interessi legali maturati*, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di *7 milioni* di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a *7 milioni* di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-bis. *Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.*

2-ter. *Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma* 2-bis, *l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma* 2-bis *sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

«*36*. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118:

«13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive».

— L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è la seguente:

migliaia di euro

Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
250.425	250.425	250.425»

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119:

«4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle Forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2002, n. 299, è relativo al «Regolamento recante rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'Ispettorato centrale repressioni frodi.».

— Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del pari-time)*. — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione

di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-*bis*. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis*. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter*. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo. di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi

del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996. n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e. comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis.* È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni. le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis.* Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale. in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter.* Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli, il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10 *(Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni)*. — 1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'art. 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'art. 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'art. 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'art. 9, comma 2.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

9. Entro i termini previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'art. 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

10. In conformità all'art. 8, lettera *d)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'art. 1, comma 7.

15. In conformità all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'art. 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'art. 8, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-leggge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'art. 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'art. 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'art. 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 e ai sensi dell'art. 3;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'art. 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 12 marzo 2002 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata *«blue tongue»* provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, lettera c-*bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1º gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'art. 5.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'art. 2.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi fra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

36-bis. *I giudizi pendenti alla data del 1º gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale.*

37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più *sub*-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo.

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'àmbito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

a) legge 26 novembre 1992, n. 468;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

g) art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

h) art. 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) art. 1, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

l) decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

n) decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

o) decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

q) art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

r) decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1999, n. 118;

s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159, del Ministro per le politiche agricole;

t) decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309, del Ministro per le politiche agricole;

u) decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310, del Ministro per le politiche agricole;

v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

z) art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

aa) decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001;

bb) art. 3 del decreto ministeriale 21 gennaio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2003.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.».

Art. 3.

Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione *dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002*, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2371/2002, alle navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le venti miglia dalla costa fino al 1º gennaio 2005 continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 200 del 22 luglio 1982, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 126 del 1º giugno 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale.*

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, *come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448:

«81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.».

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41:

«Art. 3. *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la Commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.».

— Si riporta il testo dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002:

«Art. 22. *(Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca).* — 1. È vietato esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti requisiti:

a) il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;

b) a bordo del peschereccio è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di lunghezza superiore a diciotto metri fuori tutto a decorrere dal 10 gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza superiore a quindici metri fuori tutto a decorrere dal 1º gennaio 2005;

c) il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasporti. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità. Il Consiglio deciderà nel 2004 riguardo all'obbligo di trasmettere tali registrazioni per via elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1º giugno 2004;

d) il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;

e) il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.

2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti requisiti:

a) i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati;

b) l'acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca alla prima vendita è registrato presso le autorità;

c) l'acquirente di prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;

d) tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità nè fatture né note di vendita e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;

e) i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;

f) qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.

L'acquirente di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati bensì utilizzati esclusivamente per il consumo privato è esonerato dal rispetto dei requisiti del presente paragrafo.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi i e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'art. 30, paragrafo 2.

Dette modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dall'art. 1.

Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività.».

— L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è la seguente:

Migliaia di euro

Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
30.358	30.358	30.358

Art. 4.

Credito agrario e contributi previdenziali

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, *convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate*, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 *del testo unico di cui al* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del *testo unico di cui* al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, con garanzia di solvenza del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli *di cui al comma 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'art. 5, comma 1*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di *1,327 milioni* di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a *1,327 milioni* di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, *quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. I pagamenti effettuati agli imprenditori di cui ai commi 1 e 2-bis, fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativi ai crediti sorti durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa, si intendono definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

«Art. 2 *(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).* — 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.».

— Si riporta il testo degli articoli 43 e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

«Art. 43 *(Nozione).* — 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.

3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.

4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.».

«Art. 45 *(Fondo interbancario di garanzia).* — 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Presso il Fondo è operante la sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.».

— La legge 21 febbraio 1991, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1991, n. 47, reca «Disciplina della cessione dei crediti di impresa.».

— Si riporta il testo dell'art. 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:

«Art. 19-*bis (Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali)* — 1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.».

Art. 5.

Misure creditizie per le imprese di autotrasporto

1. Alle imprese di autotrasporto, *alle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996*, che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39*, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto *e dalle piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 13 aprile 1996*, nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria *dei fondi di garanzia* di cui all'art. 2, comma 100, *lettere a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.».

Riferimenti normativi:

— La raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea 30 aprile 1996, n. L 107, è relativa alla definizione delle piccole e medie imprese.

— Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è riportato nei riferimenti normativi all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 100, lettere *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A03972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 aprile 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2096
Yen giapponese	128,37
Corona danese	7,4465
Lira Sterlina	0,66010
Corona svedese	9,1645
Franco svizzero	1,5521
Corona islandese	87,50
Corona norvegese	8,3616
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58630
Corona ceca	32,579
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,75
Litas lituano	3,4526
Lat lettone	0,6514
Lira maltese	0,4247
Zloty polacco	4,7338
Leu romeno	40823
Tallero sloveno	238,4100
Corona slovacca	40,075
Lira turca	1624273
Dollaro australiano	1,5915
Dollaro canadese	1,6009
Dollaro di Hong Kong	6,4291
Dollaro neozelandese	1,8410
Dollaro di Singapore	2,0303
Won sudcoreano	1379,37
Rand sudafricano	7,6628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A03905

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia, presso la facoltà di scienze della formazione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000, si comunica che sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di complessivi tre posti di professore universitario di seconda fascia presso la facoltà di scienze della formazione di questo Ateneo, per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

M-FIL/03 - Filosofia morale - un posto;

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale - un posto;

M-STO/04 - Storia contemporanea - un posto.

I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all'albo della divisione del personale docente dell'Università degli studi di Roma Tre, sito in via Ostiense n. 161/163, terzo piano, e resi disponibili anche per via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.

04A03975

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401088/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100040415 *

€ 0,77